



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 17 MARZO 2006

PALAZZO CENTI



BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito <http://bura.regione.abruzzo.it> oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale - Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute).

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - Corso Federico II n° 51 - 67100 L'Aquila
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00** alle **ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 13.02.2006, n. 87:

L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 concernente: **“Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)” e successive modifiche ed integrazioni. Art. 59 – Contributo al Comune di Morro d’Oro. – Disciplina erogazione benefici. Pag. 7**

DELIBERAZIONE 24.02.2006, n. 157:

Revoca dell’Allegato “A” di cui alla deliberazione della G.r. n. 132 del 21.02.2005 ed approvazione dei nuovi “Indirizzi operativi, criteri e modalità in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni e relativi enti strumentali.” (Attuazione del sistema regionale dei Servizi per l’Impiego delle province del D.Lgvo 21.04.2000, n. 181, come modificato dal D.Lgvo 19.12.2002, n. 297, e del D.P.R. 07.07.2000, n. 442). ... Pag. 7

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL’AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 21.02.2006, n. DH12/35:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo – Misura “A” Annualità 2004/2006 (2° Triennio). Domanda n. 04156587026 del 26.01.2004. Opere: Ristrutturazione locali aziendali, stalla, acquisto macchine ed attrezzature. Ditta: OTTAVIANO GRAZIANA. Settore Produttivo Zootecnia da carne Comparto Ovi-caprini. Liquidazione contributo in conto capitale. Pag. 40

**DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
E MINERARIE**

DETERMINAZIONE 16.02.2006, n. DI3/19:

Deposito di oli minerali sito nel Comune dell’Aquila. Ditta: CENTROGAS s.r.l. – L’Aquila. Autorizzazione ad installare..... Pag. 40

DETERMINAZIONE 16.02.2006, n. DI3/20:

Deposito di oli minerali sito nel Comune di Atesa (CH). Ditta: SEVEL S.p.A. – Atesa (CH). Autorizzazione alla variazione della consistenza e modifica dello stoccaggio. Pag. 41

**DIREZIONE LL.PP., AREE URBANE,
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
MANUTENZIONE PROGRAMMATA
DEL TERRITORIO – GESTIONE
INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI.
PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITÀ DI
RELAZIONE POLITICA CON I PAESI
DEL MEDITERRANEO
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE
URBANE**

DETERMINAZIONE 21.02.2006, n. DC7/35:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.
- Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Cellino Attanasio (CH)... Pag. 42

DETERMINAZIONE 23.02.2006, n. DC7/41:

Legge regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15
- Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di San Vincenzo Valle Roveto (AQ)..... Pag. 43

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
 RISORSE UMANE, FINANZIARIE E
 STRUMENTALI
 SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 23.02.2006, n. DD7/18:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui..... Pag. 43

DETERMINAZIONE 24.02.2006, n. DD7/19:

Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa. Pag. 46

DIREZIONE QUALITÀ DELLA VITA, BENI
 ED ATTIVITÀ CULTURALI,
 SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE,
 POLITICHE GIOVANILI,
 IMMIGRAZIONE, ECONOMIA SOLIDALE,
 PARTECIPAZIONE E CONSUMO
 CRITICO, POLITICHE PER LA PACE
 SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO DI
 QUALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI -
 PROMOZIONE RAPPORTI CON SOGGETTI
 E STRUTTURE

DETERMINAZIONE 22.12.2005, n. DM2/117:

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 81, e D.M. 13 dicembre 2001, n. 470 - Formale assegnazione contributo alla Fondazione "Fulvio Falini" di Montesilvano (PE). Pag. 49

DETERMINAZIONE 22.12.2005, n. DM2/118:

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 81, e D.M. 13 dicembre 2001, n. 470 - Formale assegnazione contributo alla Fondazione Maria Regina di Scerne di Pineto (TE). Pag. 50

DETERMINAZIONE 22.12.2005, n. DM2/119:

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 81, e D.M. 13 dicembre 2001, n. 470 - Formale assegnazione contributo alla Associazione ANFFAS - ONLUS di Avezzano (AQ). Pag. 51

DETERMINAZIONE 22.12.2005, n. DM2/120:

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 81, e D.M. 13 dicembre 2001, n. 470 - Formale assegnazione contributo alla Associazione ANFFAS - ONLUS di Teramo. Pag. 52

DIREZIONE TURISMO ED ATTIVITÀ
 SPORTIVE
 SERVIZIO SPORT, IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE 15.12.2005, n. DM1/123:

L.R. 29.11.2002, n. 29. Contributi per interventi in materia di impianti sportivi. D.G.R. del 19/12/2003, n. 1248. S.S. PRETORO CALCIO di Pretoro (CH). Impianto sportivo pubblico - campo di calcio. Erogazione saldo contributo assegnato.....Pag. 53

DETERMINAZIONE 15.12.2005, n. DM1/124:

L.R. 17/11/04, n. 41. D.G.R. del 12/07/2005, n. 616. Contributi per interventi in materia di impianti sportivi. Comune di Turrivalignani - Impianto sportivo: calcio, ubicato in località c.da "Le Macine". Erogazione acconto contributo assegnato..... Pag. 54

Parte II

Leggi, Regolamenti ed Atti dello Stato

CORTE COSTITUZIONALE

ROMA

Sentenza n. 62 del 6 febbraio 2006 relativa alla dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 39 (Interpretazione autentica della legge regionale n. 18 del 2001 concernente: Consiglio regionale d'Abruzzo, autonomia e organizzazione). Pag. 55

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

DI PESCARA

*SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO,
VIABILITÀ E PATRIMONIO*

Estratto atto di determinazione n. 7356 del 15.11.2005. Progetto pilota urbano. Parco Fluviale del fiume Pescara. Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con risanamento delle aree occupate..... Pag. 57

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

DI TERAMO

II SETTORE

*APPALTI - CONTRATTI - DEMANIO -
ESPROPRI CONCESSIONI*

- Estratto di decreto provvisorio di esproprio. "S.P. 23/A dello Stampallone. Realizzazione variante al tracciato stradale. Costruzione di un sottopasso ed ampliamento piano-altimetrico del sottopasso esistente per il superamento dell' Autostrada A/14 e per l'adeguamento al transito di automezzi pesanti"..... Pag. 58

- Estratto di decreto provvisorio di esproprio. "S.P. 25/A del Cordesco. Ampliamento della sede stradale e relative pertinenze al servizio delle aree industriali insediate

lungo la sponda destra del fiume Tordino". Pag. 58

- Estratto di decreto definitivo di esproprio. "Lavori di manutenzione e completamento di rete viaria nel 2° Centro Viabile. Interventi volti alla eliminazione di tratti particolarmente pericolosi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità"...... Pag. 61

- Estratto di decreto provvisorio di esproprio. "S.P. n. 31 di Castilenti. Rifacimento della pavimentazione in tratti saltuari, sostituzione barriere metalliche e costruzione opere d'arte per lo smaltimento delle acque piovane"..... Pag. 62

COMUNE DI ORTONA (CH)

Procedura espropriativa per l'occupazione d'urgenza ed immissione nel possesso delle aree private occorrente per i lavori di realizzazione della strada comunale Marenzi su tracciato esistente. Pubblicazione per estratto. Pag. 63

COMUNE DI PIANELLA (PE)

Proposta di Programma complesso ad iniziativa privata. Ditta Mammarella Carlo. Pratica 85/2005. Variante al P.R.G. - Art. 21 L.U.R. 18/83 e s.m.i. Approvazione..... Pag. 63

COMUNE DI VILLA CELIERA (PE)

Decreto di esproprio degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione Abbazia di Santa Maria Casanova. Pag. 64

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME
TEVERE

VIA BACHELET, 12 - 00185 ROMA

Avviso di adozione del Piano di Bacino del Fiume Tevere - III Stralcio funzionale per la salvaguardia delle acque e delle sponde del Lago di Piediluco - P.S.3..... Pag. 66

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DEL SANGRO (CH)
VIA SAN NICOLA, 46 – 66043 CASOLI (CH)

Determinazione n. 4 del 27/02/2006 Cod. Agglomerato Industriale di Fara San Martino. Assegnazione disposta con D.C.R. n. 544 del 29/09/1995 e n. 270 del 31/05/2005 – destinatario Ditta PASTIFICIO ARTIGIANALE CAV. GIUSEPPE COCCO s.n.c. Progetto definitivo di insediamento produttivo. Pagamento Diretto ex Art. 20 e Art. 26 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. Pag. 66

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
UNITÀ TERRITORIALE LAZIO,
ABRUZZO E MOLISE

VIA DELLA BUFALOTTA, 255 – 00139 ROMA
Opzioni Tariffarie Enel Distribuzione SpA, in vigore dall'1 gennaio 2006..... Pag. 68

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
ZONA DI L'AQUILA (AQ)
LOCALITÀ CAMPO DI PILE – 67100 L'AQUILA

- Costruzione di un tronco di linea a 20 kV in cavo interrato, per inserimento in "entra-esce" della cabina MT/bt "Collarmele" per miglioramento del servizio nel Co-

mune di Collarmele (AQ). -Pratica n. 50/D. Pag. 82

- Costruzione di un tronco di linea a 20 kV in cavo aereo, per alimentazione di un nuovo posto di trasformazione su palo (PTP) 20 kV – 380 V, onde evadere la richiesta di allaccio in bassa tensione del cliente P.I.C.C. srl nel Comune di Ortucchio (AQ). -Pratica n. 51/D. Pag. 82

- Costruzione di un tronco di linea a 20 kV in cavo interrato ed aereo in conduttori nudi, e smantellamento di un tratto di linea aerea esistente a 20 kV in conduttori, per spostamento impianti richiesto dal Sig. RUSCITTI Antonio nel Comune di Massa d'Albe (AQ). -Pratica n. 52/D. Pag. 83

- Realizzazione di un tronco di linea aerea MT 20 kV in cavo isolato interrato per l'alimentazione di una nuova cabina di trasformazione MT/bt per allaccio al Sig. Di Iulio Beniamino in viale Europa- piano P.E.E.P. nel Comune di Introdacqua (AQ). Prat. 53/D. Pag. 83

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
 DELLA REGIONE

 ATTI

 DELIBERAZIONI DELLA
 GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 13.02.2006, n. 87:

L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 concernente: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)” e successive modifiche ed integrazioni. Art. 59 – Contributo al Comune di Morro d’Oro. – Disciplina erogazione benefici.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa:

- 1) di dare atto dell’assegnato contributo di 300.000,00 al Comune di Morro d’Oro per l’adeguamento dello Stadio Comunale a seguito della promozione nel Campionato Nazionale di Calcio serie C2 anno 2004-2005, giusta art. 59 della L.R. n. 6/2005, come modificato dall’art. 1, comma 26 della L.R. n. 33/2005;
- 2) di ritenere senz’altro applicabile la disciplina e modalità di cui alla L.R. 5 ottobre 2001, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni nonchè quanto previsto dalla L.R. n. 7 marzo 2000, n. 20, in materia di im-

piantistica sportiva in termini di documentazione e di uso pubblico dell’impianto sportivo per l’attuazione degli interventi e l’erogazione del beneficio assegnato al Comune di Morro d’Oro in relazione alla prevista finalità;

- 3) di incaricare il Dirigente del Servizio Sport, Impiantistica Sportiva a svolgere ogni ulteriore adempimento discendente dall’adozione del presente provvedimento;
- 4) di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul *BURA*.

 GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 24.02.2006, n. 157:

Revoca dell’Allegato “A” di cui alla deliberazione della G.r. n. 132 del 21.02.2005 ed approvazione dei nuovi “Indirizzi operativi, criteri e modalità in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni e relativi enti strumentali.” (Attuazione del sistema regionale dei Servizi per l’Impiego delle province del D.Lgvo 21.04.2000, n. 181, come modificato dal D.Lgvo 19.12.2002, n. 297, e del D.P.R. 07.07.2000, n. 442).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni, recante il conferimento alle Regioni e agli Enti locali delle funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la L.R 16 settembre 1998, n. 76, per la “Disciplina dell’organizzazione del Sistema Regionale Integrato dei Servizi all’Impiego”;

Visto il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n.

297, recante “Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144”;

Visto il D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 che all’art. 1, c. 2, demanda alle Regioni di stabilire “i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni ed i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche Amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali”;

Visti i DD.MM. 30 maggio 2001, attuativi rispettivamente dell’art. 4 e dell’art. 5 del D.P.R. n. 442/2000;

Dato Atto che in base al D.Lgs. n. 297/2002, che integra il precedente D.Lgs.n. 181/2000, le Regioni, nell’ambito dei principi di carattere generale ivi indicati, devono definire con propri atti:

- revisione e razionalizzazione delle procedure del collocamento;
- criteri e modalità per le procedure del collocamento uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione;
- indirizzi operativi per l’accertamento, la verifica della conservazione, della perdita o della sospensione dello stato di disoccupazione; obiettivi ed indirizzi per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata;

Richiamata la propria deliberazione n. 132 del 21.02.2005 con cui si è provveduto ad approvare l’Allegato A recante “Indirizzi operativi, criteri e modalità in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni e relativi enti strumentali.” (Attuazione del sistema regionale dei Servizi per l’Impiego delle province del D.Lgvo 21.04.2000, n. 181, come

modificato dal D.Lgvo 19.12.2002, n. 297, e del D.P.R. 07.07.2000, n. 442);

Tenuto conto che su specifica richiesta dei Dirigenti responsabili del Settore Lavoro delle Amministrazioni provinciali si è proceduto alla temporanea sospensione, a tutto il 28.02.2006, con provvedimenti della Giunta regionale n. 619/2005, 977/2005, 85/2006, dell’applicazione delle disposizioni in argomento per le motivazioni riportate nei medesimi atti;

Dato atto che in sede di riunioni tecniche, presso gli Uffici della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale della Formazione e dell’Istruzione, con le Amministrazioni provinciali e con la Direzione regionale del lavoro per l’Abruzzo è stato riesaminato il documento *de quo* in ragione dei suggerimenti formulati dagli organismi citati, fatta salva, comunque, l’adozione di procedure uniformi da parte dei Servizi competenti;

Ritenuto per quanto sopra, di dover procedere alla revoca dell’Allegato “A” di cui alla citata deliberazione n. 132/2005 e all’approvazione del nuovo documento al fine di evitare una immobilità amministrativa dei Centri per l’Impiego, tenuto conto anche dell’imminente scadenza (28.02.2006) della sospensione sopra richiamata;

Dato atto che dalla data di entrata in vigore degli indirizzi di cui all’Allegato 1 sono abrogate tutte quelle precedentemente emanate dalla Giunta regionale in contrasto con gli indirizzi medesimi, ivi comprese quelle stabilite con provvedimento della G.r. n. 84 del 05.03.2002, relativamente alle qualifiche a basso contenuto professionale, a seguito della proposta della Commissione Tripartita Regionale espressa nella seduta del 20.12.2001;

Visto il documento, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono state riformulate le disposizioni in argomento;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale della Formazione e dell'Istruzione e dal Dirigente del Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro della Formazione e dell'Istruzione, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate ed approvate

1. Di revocare l'Allegato "A" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 132 del 21.02.2005.
2. Di approvare il documento di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di stabilire che l'efficacia delle disposizioni di cui all'Allegato 1 decorrano dal giorno 01.03.2006.
4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in argomento sono abrogate tutte quelle precedentemente emanate dalla Giunta regionale in contrasto con gli indirizzi enunciate nel documento di cui al punto 2), ivi comprese quelle stabilite con provvedimento n. 84 del 05.03.2002, relativamente alle qualifiche a basso contenuto professionale, a seguito della proposta della Commissione Tripartita Regionale espressa nella seduta del 20.12.2001.
5. Di trasmettere con urgenza copia del presente provvedimento al "Servizio BURA Pubblicità e Accesso", per una sollecita e integrale pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.
6. Di inserire il presente provvedimento, unitamente a tutti gli allegati, nel sito web della Regione Abruzzo, ai fini di una più capillare informazione sul territorio.

Segue allegato



La presente copia, composta di

n. 20 facciate, è conforme all'originale esistente in questo Ufficio.

Il Responsabile dell'Ufficio
(Doit. Donato Faieia)

ALLEGATO "1"

DISPOSIZIONI CONTENENTI INDIRIZZI OPERATIVI, CRITERI E MODALITA' IN MATERIA DI INCONTRO TRA DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO ED AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E RELATIVI ENTI STRUMENTALI
(Attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle province del D. Lgs. n. 181 del 21 aprile 2000, come modificato dal D. Lgs. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000)

Documento composto da n. 30 facciate.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 157 del 24 FEB. 2005

PREMESSA

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Doit. Vittorio Gariani)

A seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 297/2002, la materia del collocamento è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- D. Lgs. n. 181/2000;
- D.P.R. n. 442/2000;
- DD. MM. 30 maggio 2001;
- D. Lgs. 297/2002;
- L. n. 264/49, L. n. 56/87 e L. n. 608/96, nelle parti in cui le stesse non risultano abrogate.

L'impianto risultante dalla richiamata normativa si ispira a principi e finalità del tutto nuovi che hanno lo scopo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché di limitare nel tempo la permanenza nello stato di disoccupazione.

In particolare, viene posto quale baricentro del sistema delle politiche attive del lavoro, da una parte, il lavoratore privo di occupazione che si pone alla ricerca attiva di un lavoro e, dall'altra, i soggetti, pubblici e privati, ai quali spetta il compito di porre a sua disposizione tutti gli strumenti di politiche attive del lavoro, tali da soddisfare la giusta aspettativa della persona senza lavoro di trovare una risposta alle proprie esigenze lavorative. In tale ottica i predetti soggetti, nell'attuazione dei diversi strumenti di politica attiva del lavoro, valuteranno le opportunità di maggiore efficacia offerte dal coinvolgimento delle forze sociali per il raggiungimento degli obiettivi e indirizzi riportati alla lettera c) in prosieguo.

Questo nuovo assetto ha lo scopo di favorire, sempre più, un'attività di prevenzione della disoccupazione e/o inoccupazione, attraverso la funzione di servizio che i soggetti, pubblici e privati, dovranno assumere nei confronti degli utenti, mediante l'inclusione e la considerazione dei diversi profili degli utenti stessi, lacune e bisogni, anche in riferimento alle pari opportunità. Da ciò discende la quasi totale assenza di elementi vincolistici nei confronti dei datori di lavoro; i limitati obblighi che permangono a loro carico hanno lo scopo di consentire ai servizi pubblici la conoscenza del mercato del lavoro e delle sue evoluzioni. D'altro canto l'intervento pubblico nell'attuale configurazione è volto esclusivamente a favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro e a sostenere chi, versando in condizione di debolezza sociale o sul mercato, necessita di specifiche ed adeguate misure di inserimento professionale, con attenzione alle esigenze personali, secondo l'ottica di genere e la considerazione e la



valorizzazione delle differenze.

In sintesi le linee guida della riforma possono essere riassunte come segue:

- identificare il disoccupato non come soggetto ad obblighi e procedure burocratiche, ma come persona priva di lavoro che sia immediatamente disponibile alla ricerca ed allo svolgimento di un'attività lavorativa;
- integrare le funzioni amministrative dei servizi per l'impiego con azioni finalizzate al miglioramento della occupabilità ed all'inserimento lavorativo;
- svolgere un'azione attiva di prevenzione della disoccupazione, oltre al tradizionale controllo burocratico dello stato di disoccupazione;
- semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese che assumono lavoratori.

In particolare, con l'emanazione delle presenti disposizioni la Regione Abruzzo intende:

- a) stabilire indirizzi operativi, criteri e modalità uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione all'atto della presentazione dell'interessato al Servizio pubblico competente;
- b) definire gli indirizzi e i criteri operativi per la verifica della permanenza dello stato di disoccupazione, attraverso i quali i Servizi pubblici competenti potranno verificare la conservazione, la perdita e la sospensione dello stesso;
- c) fissare obiettivi ed indirizzi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso un'azione attiva di prevenzione che migliori l'occupabilità, favorisca l'inserimento lavorativo e sia prioritariamente volta, nell'ambito più complessivo delle politiche di genere, a favorire l'innalzamento del tasso di occupazione femminile.
- d) definire uniformemente i criteri di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

La Regione Abruzzo:

- sottolinea il ruolo centrale dei «Servizi competenti» pubblici nella gestione del sistema complessivo del governo del mercato del lavoro;
- precisa che con successivi atti saranno disciplinati i procedimenti di autorizzazione o accreditamento degli altri organismi previsti dall'art.1, c. 2, lett. g), del D. Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D. Lgs. n. 297/2002;
- intende favorire e monitorare gli aspetti qualitativi delle attività svolte dai soggetti pubblici e privati, i quali devono operare secondo principi e metodi consapevoli delle pari opportunità e delle diversità, anche al fine di favorire standard minimi uniformi di servizi erogati.



**DISPOSIZIONI CONTENENTI INDIRIZZI OPERATIVI,
CRITERI E MODALITA' IN MATERIA DI INCONTRO TRA
DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO ED AVVIAMENTO A
SELEZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E
RELATIVI ENTI STRUMENTALI**

(Attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle province del
D. Lgs. n. 181 del 21 aprile 2000, come modificato dal D. Lgs. 297/2002, e
del D.P.R. n. 442/2000)

§§§§§§§§§§§§

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Trattamento dati personali

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONTRO TRA DOMANDA ED OFFERTA DI
LAVORO

CAPO I

Servizi per l'impiego

Art. 4 - Sistema regionale e provinciale per l'impiego

Art. 5 - Articolazione funzionale dei Centri Impiego

Art. 6 - Standard minimi di funzionamento dei servizi

CAPO II

Attribuzioni del servizio per l'impiego

Art. 7 - Compiti e funzioni del servizio per l'impiego

CAPO III

Gestione dell'elenco anagrafico e della scheda professionale

Art. 8 - Elenco anagrafico

Art. 9 - Inserimento e aggiornamento dei dati dell'elenco anagrafico



- Art. 10 - Cancellazione dall'elenco anagrafico
- Art. 11 - Domicilio del lavoratore
- Art. 12 - Scheda professionale
- Art. 13 - Classificazione dei lavoratori
- Art. 14 - Acquisizione delle informazioni

CAPO IV

Stato di disoccupazione

- Art. 15 - Dichiarazione della sussistenza dello stato di disoccupazione
- Art. 16 - Disponibilità ad una occupazione
- Art. 17 - Colloquio di orientamento
- Art. 18 - Conservazione dello stato di disoccupazione
- Art. 19 - Perdita dello stato di disoccupazione
- Art. 20 - Sospensione dello stato di disoccupazione
- Art. 21 - Durata dello stato di disoccupazione
- Art. 22 - Certificazione e verifica dello stato di disoccupazione

CAPO V

Assunzione dei lavoratori

- Art. 23 - Disposizioni generali
- Art. 24 - Obblighi di comunicazione contestuale per i datori di lavoro
- Art. 25 - Altre comunicazioni
- Art. 26 - Disposizioni per particolari soggetti
- Art. 27 - Decorrenza degli obblighi di comunicazione
- Art. 28 - Disposizioni transitorie in ordine alla decorrenza degli obblighi di comunicazione

CAPO VI

Lavoratori disabili

- Art. 29 - Disposizioni generali
- Art. 30 - Dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione
- Art. 31 - Accertamento dello stato di disoccupazione

CAPO VII

Lavoratori in mobilità, stranieri, detenuti ed internati

- Art. 32 - Disposizioni particolari per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
- Art. 33 - Disposizioni particolari per i lavoratori stranieri
- Art. 34 - Disposizioni particolari per i detenuti e gli internati



TITOLO III
AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO I

Avviamento a selezione effettuato dalla pubblica amministrazione

- Art. 35 - Ambito di applicazione
- Art. 36 - Pubblicità delle offerte di lavoro
- Art. 37 - Presentazione delle domande
- Art. 38 - Formazione della graduatoria
- Art. 39 - Validità della graduatoria
- Art. 40 - Casi di decadenza dalla graduatoria
- Art. 41 - Convocazione alle prove selettive
- Art. 42 - Selezione
- Art. 43 - Assunzione ed obblighi di comunicazione
- Art. 44 - Assunzione per motivi d'urgenza

CAPO II

Avviamenti a selezione effettuati dai Centri impiego

- Art. 45 - Richiesta di selezione ai Centri impiego
- Art. 46 - Procedura per la formazione della graduatoria
- Art. 47 - Norma di rinvio

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO I
Disposizioni transitorie

- Art. 48 - Trasferimento d'ufficio nell'elenco anagrafico dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento
- Art. 49 - Dipendenti sospesi temporaneamente dalle imprese
- Art. 50 - Graduatorie annuali art. 16 Legge 56/87

ALLEGATO A
Tabella (Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione - Criteri e parametri per la formazione delle graduatorie)



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. Con le presenti disposizioni la Regione Abruzzo disciplina le modalità di attuazione delle statuizioni previste dal DLgs 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lett. a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), così come modificato dal DLgs 19.12.2002, n. 297 e dal regolamento emanato con DPR 07.07.2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori ai sensi dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59) al fine di assicurare l'applicazione uniforme nel territorio regionale, e fornisce gli indirizzi operativi e gestionali per l'attivazione dell'elenco anagrafico dei lavoratori, della scheda professionale e dei servizi di sostegno alla ricerca di una nuova occupazione per i cittadini in possesso dello stato di disoccupazione.
2. Le presenti disposizioni disciplinano in particolare:
 - a) i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione
 - b) gli indirizzi operativi per verificare la conservazione, la perdita e la sospensione dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti;
 - c) gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro domanda ed offerta di lavoro e allo scopo di contrastare la disoccupazione;
 - d) i criteri di reclutamento per gli avviamenti a selezione nelle pubbliche amministrazioni;
 - e) la gestione delle liste speciali non espressamente abrogate dal DLgs 181/2000.

Art. 2
Definizioni

1. Nel rispetto delle definizioni fornite dall'art.1 c. 1 D.L.vo 181/2000 e dall'art. 2 c. 1 DPR 442/2002 di quanto disposto dalla vigente normativa statale, ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) servizi per l'impiego, i servizi pubblici delineati nel "Masterplan Regionale dei Servizi all'Impiego" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 41 del 17.01.2002; tra questi servizi vanno anche annoverati quelli gestiti da istituti o enti privati autorizzati o accreditati;
 - b) elenco anagrafico, l'elenco di cui all'art. 4 del regolamento emanato con DPR 442/2000;



- c) scheda anagrafica e scheda professionale, modelli di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 maggio 2001;
- d) stato di disoccupazione, la condizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) del DLgs 181/2000, ossia la condizione del soggetto privo di lavoro e che si dichiara immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competenti;
- e) giovani, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DLgs 181/2000;
- f) autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 - 49 (sezione v) di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- g) domicilio della persona è il luogo ove essa ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi;
- h) residenza della persona è il luogo in cui essa dimora abitualmente e dove risulta iscritta nel registro comunale della popolazione.

Art. 3

Trattamento dati personali

1. La Regione è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel sistema regionale del lavoro.
2. Le Province sono titolari del trattamento dei dati personali dei soggetti presenti nelle banche dati dei Centri per l'impiego operanti nel rispettivo territorio.
3. I Centri per l'impiego sono responsabili del trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nelle proprie banche dati.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONTRO TRA DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO

CAPO I

Servizi per l'impiego

Art. 4

Sistema regionale e provinciale per l'impiego

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete dei sistemi provinciali presenti sul territorio della regione Abruzzo.
2. Il sistema provinciale è costituito dalla rete delle strutture territoriali pubbliche e dalle eventuali strutture private autorizzate o accreditate che erogano i servizi per l'impiego operando sul territorio di ciascuna provincia della regione Abruzzo.



3. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego si identificano con i Centri per l'impiego operanti in ogni provincia e con le strutture private autorizzate o accreditate; gli stessi realizzano il sistema territoriale per l'impiego.
4. I Centri per l'impiego, nel rispetto degli standard minimi di cui al "Masterplan Regionale dei Servizi all'Impiego" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 41 del 17.01.2002, svolgono, nell'ambito del territorio di propria competenza, le funzioni amministrative ed i servizi ad essi assegnati dalle province.
5. Le Province promuovono e favoriscono l'interazione tra i diversi soggetti operanti nell'ambito territoriale, ed il loro collegamento alla rete telematica del sistema regionale per l'impiego secondo gli standard tecnici regionali, nell'ambito delle rispettive competenze e ruoli definiti dalla normativa vigente; la rete telematica regionale è a sua volta integrata nel sistema della Borsa continua nazionale del lavoro (artt. 15 e 16 D.Lgs. 276/2003 e decreto interministeriale 13.10.2004).

Art. 5

Articolazione funzionale dei Centri Impiego

I Centri per l'impiego per l'erogazione dei corrispondenti servizi si articolano, in ragione dei modelli organizzativi provinciali, nelle seguenti aree funzionali:

- a) Area dell'accoglienza
- b) Area dell'orientamento
- c) Area gestione dell'obbligo formativo
- d) Area incontro domanda/offerta
- e) Area delle procedure amministrative
- f) Area gestione del sistema informatico banche dati;
- g) Area promozione e pubblicità
- h) Area monitoraggio e valutazione

Art. 6

Standard minimi di funzionamento dei servizi

Al fine di assicurare omogeneità di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio, gli standard minimi di funzionamento dei servizi che nell'ambito delle aree funzionali individuate al precedente articolo 5 ciascuna struttura territoriale deve assicurare sono quelli determinati nel Masterplan di cui al precedente art. 4, comma 4.

CAPO II

Attribuzioni del servizio per l'impiego

Art. 7

Compiti e funzioni del Centro per l'impiego

1. Al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e per contrastare la disoccupazione di lunga durata, il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore è competente a:



- a) compiere le operazioni di dichiarazione, inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati dell'elenco anagrafico relativi al lavoratore;
 - b) gestire la scheda anagrafica e la scheda professionale del lavoratore;
 - c) riconoscere la qualifica professionale al lavoratore secondo le modalità previste dalle normative nazionali e regionali;
 - d) assegnare al lavoratore la classe e la specifica di appartenenza, secondo le indicazioni dell'allegato D del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 maggio 2001 e le qualifiche individuate con deliberazioni della Giunta regionale;
 - e) ricevere le dichiarazioni che comprovano la sussistenza dello stato di disoccupazione da parte dei lavoratori che intendono avvalersi dei servizi all'impiego;
 - f) svolgere tutti gli altri compiti e funzioni attribuiti da norme nazionali e regionali.
2. Il Centro per l'impiego adotta, nell'ambito della normativa nazionale e regionale, ogni tipo di azione di politica attiva al fine di prevenire la disoccupazione.

CAPO III

Gestione dell'elenco anagrafico e della scheda professionale

Art. 8

Elenco anagrafico

1. Sono inserite nell'elenco anagrafico le persone soggiornanti nel territorio nazionale, aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro, che, essendo in cerca di lavoro poiché inoccupate, disoccupate o occupate in cerca di altro lavoro dichiarano ai Centri Impiego del proprio domicilio che intendono avvalersi dei servizi all'impiego. Tra le predette persone, oltre ai cittadini italiani, rientrano i cittadini comunitari titolari della carta di soggiorno e d'iscrizione anagrafica nel territorio italiano, nonché gli extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale e titolari di permesso di soggiorno non scaduto rilasciato per lavoro autonomo, subordinato, per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per attesa occupazione e per altre situazioni corrispondenti alla previsione della legislazione statale in materia.
2. Ciascuna persona può richiedere di essere inserita nell'elenco anagrafico di un solo Centro per l'impiego indipendentemente dalla propria residenza.
3. Le informazioni riferite a ciascun lavoratore sono riportate nella scheda anagrafica.
4. Le caratteristiche e il contenuto della scheda anagrafica possono essere integrate con deliberazioni della Giunta regionale.



Art. 9

Inserimento e aggiornamento dei dati dell'elenco anagrafico

1. L'elenco anagrafico è integrato e aggiornato dai Centri per l'impiego competenti sulla base delle informazioni fornite direttamente dal lavoratore. Sono pure inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico i lavoratori per i quali il Centro per l'impiego riceve :
 - a) comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro e dai soggetti autorizzati a svolgere attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocamento del personale;
 - b) comunicazioni relative all'assolvimento dell'obbligo formativo, effettuate dagli istituti scolastici ai sensi dell'art. 8, comma 2 del regolamento emanato con DPR 12 luglio 2000, n. 257 (Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 1444, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età);
 - c) Comunicazioni fornite dagli istituti previdenziali e dagli organi ispettivi competenti in materia di lavoro;
 - d) Comunicazioni provenienti dagli uffici che gestiscono le liste speciali di cui all'art.1 bis comma 3 del D.L.vo 181/00
2. Qualora le comunicazioni, in osservanza di specifica disposizione normativa, sono indirizzate ad un Centro per l'impiego diverso da quello nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore, la struttura ricevente provvede all'inserimento o all'aggiornamento dei dati dandone comunicazione al Centro per l'impiego competente, che provvede alla loro validazione. In caso di inserimento il lavoratore sarà registrato quale "utente esterno".
3. Nel caso di inserimento o aggiornamento d'ufficio le registrazioni sulla scheda anagrafica avvengono sulla base delle risultanze documentali disponibili agli atti della struttura.

Art. 10

Cancellazione dall'elenco anagrafico

1. I lavoratori nazionali e comunitari inseriti nell'elenco anagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la durata della vita lavorativa, salvo cancellazione, che si determina a seguito di:
 - a) richiesta di cancellazione da parte del lavoratore;
 - b) raggiungimento del limite massimo di età lavorativa, ad esclusione dei lavoratori che presentano al servizio per l'impiego specifica richiesta di continuare a fruire dei servizi stessi;
 - c) decesso del lavoratore;
2. I lavoratori extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inseriti nell'elenco anagrafico che perdono il posto di lavoro, anche per dimissioni, mantengono l'iscrizione nell'elenco per un periodo pari alla residua validità del permesso di soggiorno per lavoro non stagionale e comunque per almeno sei mesi.



Art. 11
Domicilio del lavoratore

1. I lavoratori che all'atto della richiesta di inserimento nell'elenco anagrafico, hanno un domicilio diverso dalla residenza, rendono al Centro per l'impiego competente una dichiarazione relativa alla elezione del domicilio distinto dalla residenza anagrafica.
2. Nel caso di variazione successiva del domicilio, il lavoratore è tenuto a presentarsi al Centro per l'impiego competente per l'ambito territoriale in cui risulta ubicato il luogo del nuovo domicilio onde attivare la richiesta al Centro per l'Impiego di provenienza di trasferimento dei propri dati dalla scheda anagrafica e professionale con relativa presa d'atto dell'avvenuto trasferimento tra i due Centri per l'impiego interessati..
3. L'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati si compie con la presa d'atto di cui al precedente comma 2.
4. Ogni comunicazione del Centro per l'impiego diretta al lavoratore è effettuata presso il domicilio risultante al Centro stesso sulla base delle disposizioni del presente articolo.

Art. 12
Scheda professionale

1. Il Centro per l'impiego competente redige e aggiorna la scheda professionale nella quale si trascrivono, oltre ai dati contenuti nella scheda anagrafica, le informazioni relative alle esperienze formative e professionali del lavoratore e quelle relative alla disponibilità del medesimo al lavoro.
2. Le caratteristiche ed il contenuto della scheda professionale possono essere integrate con deliberazioni della Giunta regionale.
3. Il lavoratore, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco anagrafico, è tenuto a fornire una dichiarazione contenente gli elementi necessari per la compilazione della scheda professionale.
4. Nel caso di inserimento o aggiornamento d'ufficio dei dati relativi all'elenco anagrafico, la scheda professionale è compilata sulla base delle risultanze documentali agli atti della struttura competente.
5. Il Centro per l'impiego territorialmente competente, su richiesta del lavoratore, rilascia copia della scheda professionale e di quella anagrafica senza alcun onere per il lavoratore stesso.



Art. 13

Classificazione dei lavoratori

1. Al momento dell'iscrizione nell'elenco anagrafico, il Centro per l'impiego riconosce la qualifica e il profilo professionale in base alla dichiarazione resa dal lavoratore, utilizzando la definizione e la codifica di cui all'allegato C del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 maggio 2001, nonché le eventuali definizioni e le codifiche del repertorio regionale, procede altresì alla classificazione dei lavoratori secondo le classi e le specifiche di cui all'allegato D del Decreto Ministeriale citato al comma precedente.

Art. 14

Acquisizione delle informazioni

1. Il Centro per l'impiego competente acquisisce le informazioni da inserire nella scheda professionale individuale attraverso:
 - a) i dati disponibili nei propri archivi;
 - b) le informazioni fornite dal lavoratore;
 - c) le comunicazioni previste dalle presenti disposizioni;
 - d) ogni altra comunicazione che attesti lo svolgimento da parte del lavoratore di esperienze formative e professionali;
 - e) le informazioni assunte di propria iniziativa.

CAPO IV

Stato di disoccupazione

Art. 15

Dichiarazione della sussistenza dello stato di disoccupazione

1. Le persone aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro e che, essendo in cerca di lavoro perché inoccupate o disoccupate, intendono utilizzare i servizi dell'impiego previo inserimento nell'elenco anagrafico, devono personalmente produrre al Centro Impiego del proprio domicilio una dichiarazione di responsabilità da cui risulti:
 - a) la mancanza di attività lavorativa ovvero lo svolgimento di una attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale, al lordo degli oneri deducibili, non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia;
 - b) la/le eventuale/i attività, autonoma e/o subordinata, svolta/e precedentemente all'anno in corso;
 - c) l'immediata disponibilità allo svolgimento e ricerca di attività lavorativa secondo modalità da definire con il servizio per l'impiego di domicilio. (Per i minori la dichiarazione di immediata disponibilità dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale, come previsto dal DPR 445/2000).



2. Nella stessa dichiarazione il lavoratore si impegna a comunicare al Centro per l'impiego competente il superamento del limite di reddito di cui al comma 1, lett. a) per l'anno in corso o per gli anni successivi.
3. La soglia di reddito di cui al comma 1, lett. a) non si applica ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.
4. Il reddito da considerare è quello acquisito successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al servizio competente e riferito all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) in corso ed è desunto da elementi oggettivi quali, ad esempio: buste paga o dichiarazioni dei datori di lavoro, autocertificazioni, rese nelle forme stabilite dalla legislazione vigente, nel caso di lavoro autonomo e di libera professione.
5. Il Centro per l'impiego procederà alla verifica sulla veridicità della dichiarazione resa dall'interessato circa lo svolgimento dell'attività o meno, nonché sulla sua durata e sul limite di reddito conseguito anche a campione, richiedendo, se necessario, l'intervento di altri uffici competenti in base alla normativa statale vigente in materia.
6. Il Centro per l'impiego informa esplicitamente il lavoratore sui casi, situazioni e condizioni che comportano la perdita dello stato di disoccupazione ed acquisisce dal medesimo corrispondente dichiarazione datata e sottoscritta di averne preso conoscenza.

Art. 16

Disponibilità ad una occupazione

1. La dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa ai fini del riconoscimento e della conservazione dello stato di disoccupazione s' intende resa dal lavoratore con riferimento ad un'offerta di lavoro congrua .
2. L'offerta di lavoro di cui al comma 1 si ritiene congrua se ricorrono le seguenti condizioni circa la medesima:
 - a. corrispondenza ad un profilo professionale equivalente (che comporta il medesimo inquadramento contrattuale) a quello per il quale il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità al momento della sottoscrizione del patto di servizio integrato di cui all'art. 17, comma 3.
 - b. sede di lavoro ubicata entro cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore e comunque raggiungibile con mezzi pubblici di trasporto in ottanta minuti dal predetto domicilio. (in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 137, della legge 350/03 - finanziaria 2004)



Art. 17

Colloquio di orientamento

1. Il primo colloquio di orientamento è svolto dal Centro per l'impiego entro tre mesi dalla dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione.
2. Nel corso del primo colloquio di orientamento il Centro per l'impiego:
 - a) accerta e registra le effettive disponibilità del lavoratore;
 - b) illustra le opportunità offerte dal mercato del lavoro e le concrete possibilità di avvalersi di servizi pubblici e privati per la ricerca attiva del lavoro;
 - c) prescrive obblighi di ripresentazione.
3. Al fine di rendere maggiormente efficienti i meccanismi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, il lavoratore e l'operatore del servizio per l'impiego sottoscrivono, entro e non oltre sessanta giorni dal primo colloquio, un patto di servizio integrato in cui sono riportate le risultanze del colloquio stesso. Mediante il patto di servizio integrato il lavoratore si impegna a svolgere le azioni concordate nel piano individuale di attività con funzione di orientamento, formazione, riqualificazione professionale, tirocinio e ogni altra iniziativa proposta dal servizio per l'impiego volta a favorire l'integrazione professionale o a migliorare le possibilità di inserimento lavorativo.

Art. 18

Conservazione dello stato di disoccupazione

1. Conserva lo stato di disoccupazione chi svolge un'attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a quello minimo personale escluso da imposizione sulla base delle vigenti disposizioni in materia per l'anno fiscale in corso.
2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, entro il termine di trenta giorni dalla stessa, salvo ritardo per giustificato motivo, spetta al lavoratore dichiarare e documentare al servizio per l'impiego competente il mancato superamento del reddito minimo di cui al comma 1.
3. In caso di concorso di più tipologie di lavoro si applica il limite di reddito per i lavoratori dipendenti, fermo restando il limite di reddito da lavoro autonomo.
4. Il limite di reddito di cui al comma 1 non trova applicazione ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività non costituenti rapporto di lavoro.

Art. 19

Perdita dello stato di disoccupazione

1. Il Centro per l'Impiego con atto motivato e notificato all'interessato dispone la perdita dello stato di disoccupazione nei seguenti casi :
 - a) rifiuto senza giustificato motivo di una offerta di lavoro congrua, ai sensi dell'art. 16, comma 2, a tempo indeterminato ovvero determinato o di lavoro somministrato, con durata del contratto a termine o della missione di almeno otto mesi o quattro mesi se si tratta di giovani;



- b) mancata presentazione senza giustificato motivo ai colloqui previsti e concordati con il Centro per l'Impiego.;
- c) mancata sottoscrizione del patto di servizio integrato di cui all'art. 17 c. 3 ovvero mancata partecipazione alle azioni concordate nel piano di azione individuale sottoscritto con il suddetto patto di servizio integrato;
- d) assenza senza giustificato motivo alla prova di idoneità o mancata presa di servizio senza giusta causa presso un'amministrazione pubblica per l'art. 16 legge 56/87;
- e) mancata presentazione prevista dal comma 2 del precedente articolo 18.
2. Si considerano equivalenti al rifiuto ingiustificato di cui al comma 1, lett. a), le dimissioni senza giusta causa rassegnate da rapporto di lavoro non in prova per più di una volta nel corso di ciascun anno, (gennaio-dicembre), dopo corrispondente accettazione di offerta di lavoro congrua.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di presentazione di cui al comma 1, lett. b), è ammesso un ritardo non superiore a quindici giorni per impedimenti oggettivi adeguatamente motivati e verificati. E' ammesso un ritardo più lungo determinato da malattia certificata dalla struttura del servizio sanitario nazionale competente ovvero da ricovero anche presso clinica privata.
4. Al lavoratore che dopo aver accettato una proposta di lavoro non superi il periodo di prova, si conservano lo stato di disoccupazione e l'anzianità maturata.
5. Ferma restando la possibilità di ricorso in sede giurisdizionale, entro dieci giorni dalla notifica, avverso il provvedimento del Centro per l'Impiego di perdita dello stato di disoccupazione è ammessa richiesta di riesame alla Provincia competente. La richiesta si intende respinta in caso di mancata pronuncia entro i quindici giorni successivi a quelli dalla ricezione. L'efficacia del provvedimento di perdita dello stato di disoccupazione è sospesa dalla data della notifica sino a quella della pronuncia dell'istanza di riesame.
6. Il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione resta iscritto nell'elenco anagrafico nella classe "altro" fino a quando non presenta nuova dichiarazione.
7. Non ricorre lo stato di disoccupazione quando:
- ❖ manca la condizione di soggetto privo di lavoro di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L.vo 181/00 nei riguardi del lavoratore che stipula un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato ovvero un rapporto di lavoro a tempo determinato o somministrato con durata superiore a otto mesi, o a quattro se "giovani", comportante il conseguimento di un reddito minimo personale annuale, al lordo degli oneri deducibili, non escluso da imposizione fiscale;
 - ❖ in presenza di prestazione di attività lavorativa autonoma comportante il conseguimento di un reddito minimo personale annuale, al lordo degli oneri deducibili, non escluso da imposizione fiscale.



Nei casi di cui sopra il Centro per l'Impiego procede alla registrazione e alla notifica della perdita dello stato di disoccupazione al lavoratore interessato, salvo revoca nell'ipotesi di documentata prova che il reddito sia inferiore al minimo esente da imposizione fiscale.

Art. 20

Sospensione dello stato di disoccupazione

1. L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo con durata sino a otto mesi, ovvero a quattro mesi se "giovani", comporta la sospensione dello stato di disoccupazione quando il reddito percepito dal lavoratore superi quello di cui all'art. 18, comma 1.
2. Il limite temporale previsto dal comma precedente si riferisce alla effettiva durata dei rapporti di lavoro, comprensiva delle eventuali proroghe intervenute ai sensi della vigente legislazione statale sul lavoro a termine, mentre il periodo del rapporto di lavoro va calcolato dal giorno d'inizio all'ultimo giorno di durata dello stesso, inclusi i giorni non lavorativi ricadenti nella stessa.
3. Cessato il rapporto di lavoro di cui al comma 1, l'anzianità di disoccupazione riprende a decorrere d'ufficio, tenendosi conto di quella precedente alla sospensione.
4. La sospensione non opera nel caso di accettazione di attività non costituenti rapporto di lavoro da cui discendono entrate costituite da indennità, premi, incentivi, sussidi, borse di studio, ecc. (tirocini di formazione e orientamento, piani di inserimento professionale, corsi di formazione, ecc.), che determinano, se superiori nell'anno ad € 7.500,00, indipendentemente dalla durata dell'attività, la sospensione dello stato di disoccupazione per il periodo interessato, e, comunque, non superiore ad 8 mesi. Resta escluso il cumulo tra redditi e periodi temporali nel corso di un anno in presenza, per uno stesso lavoratore, di attività a termine o di somministrazione di cui al D.Lgs. 181/2000 ed attività non costituente rapporto di lavoro; in tale circostanza, ai fini dello stato di disoccupazione, si applicano le corrispondenti disposizioni delle fattispecie ricorrenti. La sospensione, inoltre, non opera qualora il reddito annuale non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 21

Durata dello stato di disoccupazione

1. Fermo il riconoscimento dell'anzianità di iscrizione nella 1° classe delle liste di collocamento ai lavoratori interessati secondo la normativa precedente alla data di istituzione dell'elenco anagrafico, lo stato di disoccupazione decorre dalla data della dichiarazione di cui all'art. 16, comma 1.
2. L'anzianità dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici all'interno del mese non si computano mentre i periodi superiori a quindici giorni si computano come un mese intero.



Art. 22

Certificazione e verifica dello stato di disoccupazione

1. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni rese mediante autocertificazione dall'interessato secondo la legislazione statale vigente.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i Centri per l'impiego procedono anche su richiesta di altre amministrazioni interessate, alla verifica, anche a campione, delle dichiarazioni rese dai lavoratori e forniscono riscontro alle richieste pervenute al riguardo sulla base delle risultanze degli atti d'ufficio.
3. Nei casi in cui la verifica riguardi l'attuazione di norme che facciano riferimento all'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento, la stessa si realizza con riguardo anche alla durata dello stato di disoccupazione, calcolata secondo le modalità previgenti a quelle stabilite dal presente documento, fatta salva l'anzianità conseguita.

CAPO V

Assunzione dei lavoratori

Art. 23

Disposizioni generali

1. I lavoratori regolarmente presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dal loro inserimento nell'elenco anagrafico, possono essere assunti mediante assunzione diretta nominativa per tutte le tipologie di rapporto di lavoro dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici, salvo per questi ultimi l'obbligo di assunzione mediante concorso, ove prescritto dai rispettivi statuti.
2. Sono fatte salve le discipline speciali relative al collocamento dei disabili, al reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, all'impiego di lavoratori italiani all'estero, nonché all'assunzione dei cittadini extracomunitari residenti all'estero.

Art. 24

Obbligo di comunicazione contestuale per i datori di lavoro

1. In caso d'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione di cui all'art. 409, comma 3 del c.p.c. e di lavoro a progetto, disciplinato dagli articoli 61 e seguenti del D.leg.vo 276/03, nonché di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le PP.AA. sono tenuti a dare contestuale comunicazione al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, contenente:
 - a) i dati anagrafici del lavoratore;
 - b) la data di assunzione;
 - c) la data di cessazione, qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato ;
 - d) la tipologia contrattuale, e per il settore agricolo il numero di giornate di prestazione previste;
 - e) la qualifica professionale;
 - f) il trattamento economico e normativo.



2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste anche in caso di instaurazione di rapporti di associazione in partecipazione con conferimento di prestazione lavorativa, di instaurazione di tirocini di formazione e di orientamento e di ogni altro tipo di esperienza formativa ad essi assimilata.
3. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12..2000.
4. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo, nonché agli articoli 25 e 26, per il tramite dei soggetti abilitati all'esercizio della professione di consulente di lavoro e degli altri soggetti abilitati alla gestione e alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione dei datori alla quale aderiscono o conferiscono mandato.
5. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
6. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto di lavoro avvenga in giorno festivo, nelle ore serali (dopo le ore 18,00), o notturne, (dopo le ore 22,00), ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente articolo, deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.

Art. 25

Altre comunicazioni

1. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le PP.AA., per quanto di competenza, sono anche tenuti a comunicare entro cinque giorni al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, le seguenti situazioni:
 - a) proroga del termine inizialmente fissato del rapporto di lavoro ovvero di altri rapporti di esperienze formative e professionali instaurate
 - b) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
 - c) trasformazione del rapporto di lavoro da orario a tempo parziale a tempo pieno;
 - d) trasformazione del contratto di apprendistato in quello a tempo indeterminato;
 - e) trasformazione del contratto di formazione e lavoro e di inserimento in contratto a tempo indeterminato;
 - f) trasformazione del rapporto di tirocinio o di altra esperienza professionale in rapporto di lavoro subordinato;

Art. 26

Disposizioni per particolari soggetti

1. Al lavoro domestico e al lavoro agricolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 24.
2. Le società di somministrazione di lavoro sono tenute a comunicare l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori, entro il giorno venti del mese successivo alla



data di assunzione al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata la loro sede operativa.

Art. 27

Decorrenza degli obblighi di comunicazione

I datori di lavoro di cui all'art. 25 e 26 comma 1 sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro entro i 5 giorni successivi, quando trattasi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.

Art. 28

Disposizioni transitorie in ordine alla decorrenza degli obblighi di comunicazione

1. Gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 24, 25, 26, e 27 si applicano a partire dalla data stabilita nel decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4 bis, comma 7, del DLgs 181/2000, volto a definire, tra l'altro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e le imprese di somministrazione di lavoro.
2. Transitoriamente, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina previgente che dispone:
 - a) soltanto i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le società di somministrazione sono tenuti alla comunicazione al Centro per l'Impiego competente entro 5 giorni dall'assunzione di lavoratori subordinati e di soci lavoratori di cooperativa che instaurano oltre al rapporto associativo un rapporto di lavoro subordinato o a progetto con il sodalizio;
 - b) la comunicazione di assunzione dei lavoratori domestici e agricoli va effettuata entro cinque giorni dall'assunzione; per questi ultimi può essere effettuata anche mediante documento tratto dal registro d'impresa.
 - c) la comunicazione di cessazione dei rapporti di lavoro resta disciplinata dalle disposizioni dell'art. 21 comma 1 della legge 264/49, precedente all'art. 6, comma 3 del D.L.vo 297/02.

CAPO VI

Lavoratori aspiranti al collocamento obbligatorio - legge 68/99

Art. 29

Disposizioni generali

1. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme di seguito riportate in materia di verifica ed accertamento dello stato di disoccupazione.



2. I lavoratori già iscritti negli elenchi predetti alla data del 31.12.2003 mantengono il diritto a godere del sistema protettivo individuato dalla medesima legge pur in mancanza della dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa prevista dal Decreto Leg.vo 181/2000.

Art. 30

Dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione

1. I lavoratori che, trovandosi in una delle condizioni previste dalla legge n. 68/99, intendono iscriversi negli elenchi previsti dalla stessa legge, devono rendere la dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione.
2. La dichiarazione può essere rilasciata anche contestualmente all'istanza di iscrizione negli elenchi di cui al comma 1.
3. Con la dichiarazione di cui al comma 1, il lavoratore attesta:
 - a) di non essere impegnato in alcuna attività lavorativa o di svolgere un'attività lavorativa qualora il reddito che ne deriva non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso;
 - b) di essere immediatamente disponibile allo svolgimento di un'attività lavorativa conforme alle proprie capacità di lavoro;
4. Le Province possono individuare per i lavoratori disabili, peculiari modalità in ordine sia al rilascio della dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione che alla successiva verifica della permanenza del medesimo.
5. A seguito alla presentazione della dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione i lavoratori aspiranti al collocamento obbligatorio ex legge 68/99 sono inseriti nell'elenco anagrafico. I lavoratori già iscritti nell'elenco di cui alla legge n. 68/99, sono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico.
6. A richiesta il lavoratore aspirante al collocamento obbligatorio in stato di disoccupazione, può usufruire dei medesimi servizi offerti dai servizi per l'impiego a tutti gli altri lavoratori in stato di disoccupazione.

Art. 31

Accertamento dello stato di disoccupazione

1. Il lavoratore aspirante al collocamento obbligatorio ex legge 68/99 che svolge un'attività di lavoro da cui derivi un reddito non superiore a quello di cui all'art. 30, comma 3, lettera a), conserva lo stato di disoccupazione.
2. Lo stato di disoccupazione è sospeso nelle ipotesi previste dall'art. 20.
3. I lavoratori disabili che, sulla base di idonea certificazione sanitaria, risultino temporaneamente non idonei a svolgere un'attività lavorativa per ragioni dovute alla loro disabilità, conservano lo stato di disoccupazione, ma è sospesa nei loro confronti l'erogazione dei servizi. La sospensione perdura fino al momento in cui interventi curativi



riabilitativi consentano al lavoratore di essere nuovamente in grado di svolgere un'attività lavorativa conforme alle proprie capacità di lavoro attestata dalle Strutture sanitarie pubbliche competenti di cui alla legge 68/99.

4. I disabili già iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge n. 68/99, che siano giudicati privi di capacità residue dagli organismi sanitari competenti e che presentino domanda di pensione di invalidità, vengono sospesi dallo stato di disoccupazione fino alla data di accoglimento della medesima domanda.
5. La perdita dello stato di disoccupazione è disposta per le ragioni e secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 6 della legge n. 68/99.

CAPO VII

Lavoratori in mobilità, stranieri, detenuti ed internati

Art. 32

Disposizioni particolari per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

1. L'iscrizione nelle liste di mobilità vale come dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione il quale è accertato secondo le specifiche disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. I lavoratori già iscritti nelle liste di mobilità, anche nel caso di non percezione dell'indennità prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, non devono rendere la dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione.

Art. 33

Disposizioni particolari per i lavoratori stranieri

1. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perdono il posto di lavoro anche per dimissioni, possono rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l'impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.
2. I Centri per l'impiego:
 - a) concorrono alla rilevazione dei fabbisogni di lavoratori stranieri per singoli comparti produttivi, differenziati tra lavoratori subordinati stagionali e non stagionali;
 - b) favoriscono tutte le azioni positive relative all'incontro domanda ed offerta di lavoro per gli stranieri che hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità.

Art. 34

Disposizioni particolari per i detenuti e gli internati

1. La dichiarazione della sussistenza dello stato di disoccupazione per i detenuti e gli internati viene accertata mediante la dichiarazione di disponibilità acquisita da parte della direzione dell'istituto penitenziario, che provvede a trasmetterla al servizio per l'impiego nel cui ambito territoriale l'istituto è ubicato, unitamente al curriculum scolastico *ed* professionale degli interessati.



2. I servizi per l'impiego che ricevono la dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1, procedono alla registrazione nell'elenco anagrafico ed alla redazione della scheda professionale, attivandosi, in collaborazione con la direzione degli istituti penitenziari, a promuovere l'offerta di adeguate occasioni di lavoro secondo le norme vigenti in materia di lavoro extrapenitenziario.
3. Per quanto attiene alla conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione, si applicano le disposizioni generali previste dalle presenti disposizioni.
4. I detenuti e gli internati che entro quindici giorni dalla scarcerazione presentano al servizio per l'impiego ove hanno il domicilio la dichiarazione di disponibilità, conservano l'anzianità di disoccupazione maturata nel periodo di detenzione.

TITOLO III
AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO I
Avviamento a selezione effettuato dalla pubblica amministrazione

Art. 35

Ambito di applicazione

1. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'art. 1, comma 2 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165, fatta eccezione per le selezioni del personale per le sedi centrali e periferiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, effettuano direttamente le assunzioni per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, mediante selezione dei soggetti interessati inseriti negli elenchi anagrafici dei Centri per l'Impiego della Regione Abruzzo.
2. Le selezioni di personale per le sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici non economici a carattere nazionale seguono la disciplina di cui agli articoli 26 e seguenti del Regolamento approvato con D.P.R. 09.05.1994, n. 487.
3. Inoltre le selezioni di personale per le sedi periferiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici non economici a carattere nazionale, seguono la disciplina prevista per le selezioni affidate ai Centri per l'Impiego contenute nel presente regolamento.
4. Prima di ricorrere all'avviamento a selezione secondo le procedure e modalità di seguito precisate, le PP.AA. danno corso agli adempimenti previsti dagli artt. 34 e 34 bis del D. L.vo 165/01, verificando l'eventuale esistenza di personale collocato in disponibilità in possesso della stessa qualifica professionale.

Art. 36

Pubblicità delle offerte di lavoro



1. A prescindere dall'ambito territoriale di competenza istituzionale rispettiva, ciascuna amministrazione in ordine alle assunzioni di cui all'art. 35 predispone apposito avviso pubblico di offerta di lavoro, di seguito denominato "avviso", e provvede a darne adeguata e diffusa informazione mediante affissione nel proprio albo, inviandone contestualmente copia ai Centri per l'Impiego e alle Agenzie per il lavoro esistenti nel territorio regionale per la pubblicazione nei relativi albi, provvedendo, altresì, alla tempestiva divulgazione attraverso organi di stampa e radio televisivi territoriali dell'avviso stessi.
2. L'avviso deve contenere:
 - a) numero di lavoratori da assumere e la/e sede/i di lavoro;
 - b) tipologia e durata del rapporto di lavoro;
 - c) qualifica (secondo la previsione del DM 30/01/01) e profilo professionale con relativo inquadramento contrattuale;
 - d) mansioni alle quali verranno adibite i lavoratori;
 - e) requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;
 - f) eventuali requisiti professionali previsti dal vigente CCNL e dall'ordinamento interno;
 - g) elementi per la formazione della graduatoria;
 - h) trattamento economico e normativo applicato;
 - i) modalità di svolgimento della prova selettiva, con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e dei contenuti di svolgimento della stessa;
 - j) data di pubblicazione dell'avviso e di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 - k) modalità di pubblicazione della graduatoria,
 - l) dichiarazione di rispetto delle quote di riserva previste per specifiche categorie di lavoratori, con particolare riferimento alle previsioni di cui alla legge n. 68/99;
 - m) durata di validità della graduatoria;
 - n) motivi che giustificano l'assunzione nel caso di posti a tempo determinato;
 - o) rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro;
 - p) l'organo al quale inoltrare ricorso ed i relativi termini.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a quindici giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso all'albo della Pubblica Amministrazione interessata. L'indicazione del termine dovrà essere contenuta nel testo dell'avviso stesso. In caso di assunzione a tempo determinato, il termine può essere ridotto ad otto giorni.
4. Per posti relativi a mansioni corrispondenti a quelli delle qualifiche a basso contenuto professionale identificate negli allegati A e B delle deliberazioni della CRI d'Abruzzo n. 16 del 19/03/93, n. 27 del 28/07/95 e del 24/11/99, nonché di quelli per mansioni riconducibili alle stesse con riferimento a identico contenuto lavorativo, le PP.AA. provvederanno ad avviare a selezione anche i lavoratori non in possesso delle predette qualifiche nel rispetto della posizione di graduatoria assegnata ai lavoratori in base agli elementi di punteggio, fermo il riconoscimento di titolo di preferenza ai lavoratori che siano in possesso delle già menzionate qualifiche a basso contenuto in caso di parità di graduatoria e punteggio, dopo l'applicazione del criterio di precedenza di cui all'Allegato A.



Art. 37

Presentazione delle domande

1. I lavoratori che risultano inseriti negli elenchi anagrafici di cui all'art. 34 dei Centri per l'Impiego della Regione, anche per l'occasione della partecipazione all'avviamento a selezione, in possesso del diploma di scuola dell'obbligo e dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, possono produrre dalla data di pubblicazione dell'avviso, ed entro la scadenza prestabilita nel medesimo, la domanda di partecipazione alla selezione alla pubblica amministrazione utilizzando l'apposito modello predisposto dalla medesima, ed allegato all'avviso stesso e che, reso disponibile all'utenza, occorre consegnare personalmente o a mezzo di persona munita di delega e fotocopia di documento di identità presso la struttura della P.A. interessata entro l'orario stabilito ovvero spedito entro la scadenza prevista a mezzo servizio postale con raccomandata prioritaria A.R., allegando in ogni caso fotocopia del documento di identità personale.
2. Nel modello di domanda di partecipazione i candidati attestano, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti indicati nell'avviso e gli elementi di graduatoria (reddito individuale, carico di famiglia e anzianità dello stato di disoccupazione).
5. La pubblica amministrazione interessata provvede, in collaborazione con il Centro per l'impiego competente per territorio, ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate con l'autocertificazione anche dopo l'assunzione in servizio in conformità alla previsione della legislazione statale in materia.
6. Resta stabilito che le graduatorie sono formate nel rispetto dell'ordine di priorità per i lavoratori partecipanti al bando in stato di disoccupazione così come definito dal D.Lgs 181/2000, in assenza dei quali si procede alla formazione di apposite graduatorie per i soggetti non in stato di disoccupazione.

Art. 38

Formazione della graduatoria

1. La pubblica amministrazione entro trenta giorni successivi alla data di scadenza dell'avviso procede alla formazione della graduatoria secondo le procedure, modalità, indirizzi operativi e in relazione agli elementi ed ai parametri indicati nella Tabella A di cui alle presenti disposizioni.
2. Per le situazioni di parità di punteggio di graduatoria si applica quanto previsto nell'allegata Tabella A
3. La graduatoria è resa pubblica con le modalità stabilite nell'avviso, anche attraverso la pubblicazione presso gli albi dei Centri per l'Impiego.
4. Entro dieci giorni dalla pubblicazione i candidati possono proporre richiesta di riesame alla pubblica amministrazione avverso il punteggio e la posizione nella graduatoria se derivata da errori materiali compresi quelli di calcolo del punteggio. L'eventuale rettifica è effettuata nei dieci giorni successivi.



Art. 39

Validità della graduatoria

1. Per le assunzioni a tempo indeterminato la graduatoria ha validità ed utilizzazione fino alla totale copertura dei posti previsti nell'avviso e comunque per un ulteriore termine non superiore a sei mesi.
2. Per le assunzioni a tempo determinato la graduatoria ha validità ed utilizzazione fino a diciotto mesi successivi alla sua pubblicazione, anche per assunzioni in posti della stessa qualifica e profilo professionale aggiunti successivamente a quelli previsti nell'avviso.

Art. 40

Casi di decadenza dalla graduatoria

I candidati decadono dalla graduatoria in cui siano inseriti in presenza delle seguenti fattispecie:

- a) mancata presentazione alle prove di idoneità senza giustificato e comprovato motivo;
- b) dichiarazione di inidoneità al posto offerto;
- c) mancanza dei requisiti richiesti, anche se intervenuta successivamente alla pubblicazione dell'avviso;
- d) dichiarazione di rinuncia alla graduatoria.

Art. 41

Convocazione alle prove selettive

1. La pubblica amministrazione convoca i candidati aventi diritto secondo l'ordine della graduatoria entro trenta giorni dalla sua pubblicazione per sottoporli a prova selettiva.
2. I candidati sono convocati in numero doppio rispetto a quello dei posti da coprire.
3. La pubblica amministrazione, nei casi di assunzione con rapporto a tempo determinato, laddove ricorrano motivi che giustificano l'urgenza a coprire il posto derivante da esigenze organizzative, ha facoltà di convocare alle prove di selezione un numero di lavoratori triplo rispetto a quello dei posti da coprire.
4. La pubblica amministrazione provvede alla sostituzione dei candidati che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove selettive o non abbiano accettato l'assunzione ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, procedendo alla convocazione di ulteriori candidati secondo l'ordine della graduatoria.
5. La pubblica amministrazione comunica, altresì, ai Centri per l'impiego competenti i nominativi dei candidati che non hanno risposto alla convocazione, allegando eventualmente copia della documentazione relativa a motivi giustificativi adottati dall'interessato.



Art. 42
Selezione

1. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti devono essere determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale.
2. La selezione accerta esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni proprie della qualifica o profilo professionale del posto offerto e non comporta alcuna valutazione comparativa.
3. Le operazioni di selezione, a pena di nullità, sono pubbliche.
4. Alle operazioni di selezione provvede apposita commissione nominata dalla pubblica amministrazione interessata in base alla disciplina prevista dalla legislazione statale in materia fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nell'avviso.
5. I lavoratori avviati presso una P.A., ma non ancora assunti, sono avviati a selezione anche presso altre Amministrazioni ove risultino utilmente collocati in graduatoria.

Art. 43
Assunzione ed obblighi di comunicazione

La pubblica amministrazione assume in servizio i candidati utilmente selezionati nel rispetto dell'ordine della graduatoria e comunica i nominativi dei lavoratori assunti al Centro per l'impiego nel cui territorio si verifica l'assunzione e dei candidati che non hanno accettato l'assunzione, allegando eventualmente copia della documentazione relativa di motivi giustificativi addotti dagli interessati, nonché agli inidonei al posto offerto.

Art. 44
Assunzioni per motivi d'urgenza

Al fine di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, la pubblica amministrazione può procedere ad assumere direttamente senza la procedura di avviamento a selezione per profili e qualifiche per cui sia richiesta la scuola dell'obbligo nei casi di prestazioni di durata non superiore a 15 giorni lavorativi soggetti iscritti nell'elenco anagrafico del Centro impiego competente per territorio.

CAPO II
Avviamenti a selezione effettuati dai Centri impiego

Art. 45
Richiesta di selezione ai Centri per l'Impiego

A prescindere dall'ambito territoriale di competenza istituzionale, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 35, ove non procedano autonomamente e direttamente, possono fare richiesta per l'avviamento a selezione al Centro per l'impiego in cui è situata la sede di lavoro.



Art. 46

Procedura per la formazione della graduatoria

1. La pubblica amministrazione seguendo quanto previsto dall'art. 36, predispone l'avviso e realizza gli adempimenti previsti per la pubblicità dello stesso.
2. Le domande dei candidati alla selezione sono prodotte al Centro per l'impiego di cui all'art. 45 con le stesse modalità previste dall'art. 37.
3. Il Centro per l'impiego procede alla formazione della graduatoria con le modalità ed i criteri di cui all'art. 38, commi 1 e 2, che trasmette alla pubblica amministrazione richiedente.
4. La pubblica amministrazione provvede alla pubblicazione della graduatoria con le modalità previste nell'avviso.

Art. 47

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Capo relativamente alla utilità della Graduatoria nei casi di decadenza dalla graduatoria, alla convocazione della prova selettiva, alla selezione, all'assunzione e agli obblighi di comunicazione, trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo III, Capo I, articoli da 40 a 44, del presente atto.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO I

Disposizioni transitorie

Art. 48

Trasferimento d'ufficio nell'elenco anagrafico dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento.

I lavoratori iscritti nelle previgenti liste di collocamento ordinario, o comunque presenti nelle banche dati dei Centri per l'impiego, sono inseriti d'ufficio dagli stessi nell'elenco anagrafico, con espressa menzione della particolare provenienza con riconoscimento della condizione agli stessi spettante in applicazione delle norme previgenti e di quanto stabilito nel presente provvedimento.

Art. 49

Dipendenti sospesi temporaneamente dalle imprese

Per i lavoratori dipendenti, anche da imprese artigiane, sospesi temporaneamente dal lavoro per situazioni di crisi aziendale, tramite accordi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile, restano in vigore, ai fini della corresponsione dell'indennità di disoccupazione, le procedure attualmente in atto e previste dalle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali.



Art. 50

Graduatorie annuali art. 16 Legge 56/87

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abolite le eventuali precedenti graduatorie annuali ex art. 16 legge 56/87e non si procede alla formazione ed approvazione delle stesse.

Art. 51

Disposizioni transitorie e finali

Nelle more dell'entrata a regime del sistema informativo utilizzato dalle Strutture periferiche delle Amministrazioni provinciali, ai fini della formazione delle graduatorie relative all'avviamento a selezione nelle PP.AA. di cui al presente regolamento, continueranno a trovare applicazione le disposizioni della previgente normativa per quanto attiene ai punteggi riguardanti l'anzianità dello stato di disoccupazione, al reddito personale annuale ed al carico di famiglia, nonché ai criteri di precedenza nelle situazioni di parità di punteggio in graduatoria.



TABELLA "A"

AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Criteri e parametri per la formazione delle graduatorie

A) Gli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono:

- 1 - *indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);*
- 2 - *anzianità di disoccupazione;*
- 3 - *maggiore età anagrafica (nei casi di parità di punteggio).*

B) Computo degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria:

- 1 - *a tutti gli iscritti è attribuito un punteggio uguale a 1000 punti*
- 2 - *ai 1000 punti di partenza viene aggiunto un punto per ogni 1000 euro di reddito. E' onere dei lavoratori fornire nella domanda di partecipazione all'avviamento a selezione i dati dell'ISEE. Dovranno invece essere sottratti i punti riguardanti il punteggio definitivo per lo stato di disoccupazione*
- 3 - *il candidato con punteggio minore in graduatoria precede il candidato con punteggio maggiore; in caso di parità i candidati più anziani di età anagrafica precedono i più giovani ed in caso di ulteriore parità prevale il candidato con la maggiore anzianità di stato di disoccupazione ed ancora con il maggiore carico di famiglia.*

A) CARICO DI FAMIGLIA

A) Per carico di famiglia si intende quello ricavato dallo stato di famiglia del lavoratore interessato per persone conviventi prive di reddito proprio o con redditi non assoggettabili a IRPEF.

B) Sono da considerare persone a carico:

- 1 - *figlio minorenni disoccupato o studente*
- 2 - *coniuge o convivente more uxorio disoccupato*
- 3 - *figlio maggiorenne fino a 26 anni se disoccupato o studente*
- 4 - *figlio di qualsiasi età con invalidità oltre il 66%*
- 5 - *fratello o sorella minorenni nei casi di mancanza dei genitori o con genitori entrambi disoccupati*
- 6 - *fratello o sorella di qualsiasi età se invalido oltre il 66% in mancanza dei genitori o con i genitori disoccupati*
- 7 - *genitore o ascendente ultrasessantacinquenne a carico, o di età inferiore se invalido con percentuale di invalidità superiore al 66%*

C) Il punteggio sullo stato di famiglia si attribuisce sulla base dei seguenti parametri:



- 1 - *il punteggio del candidato o della candidata in stato di disoccupazione per figli minorenni e per persone a carico con percentuale d'invalidità superiore al 66% senza limiti di età, è diminuito di 12 punti;*
- 2 - *il punteggio del candidato in stato di disoccupazione per i figli minorenni e per persone a carico non invalide, è diminuito di 6 punti;*
- 3 - *il punteggio del candidato in stato di disoccupazione, appartenente a famiglia monoparentale è diminuito di un numero doppio di punti per ogni figlio minorenne a carico ovvero per ogni persona a carico a prescindere dal vincolo di parentela se invalido con percentuale superiore al 66%;*
- 4 - *il punteggio del candidato in stato di disoccupazione con fratello o sorella a carico, di qualsiasi età se invalido con percentuale di invalidità superiore al 66% è diminuito di un numero doppio di punteggio per ogni persona invalida a carico, in caso di mancanza di genitori, o con genitori in stato di disoccupazione*
- 5 - *il punteggio del candidato in stato di disoccupazione con fratello o sorella minorenni a carico, solo in caso di mancanza di genitori, o con genitori in stato di disoccupazione, è diminuito di un numero doppio di punteggio per ogni persona a carico;*
- 6 - *i punti per i figli a carico sono attribuiti ad entrambi i genitori in stato di disoccupazione;*

3) STATO DI DISOCCUPAZIONE

- A) Ai lavoratori che abbiano rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del Dlgs 181/2000 è computata una diminuzione di 30 punti.
- B) Ai lavoratori inseriti in graduatoria ai sensi dell'art. 16 della legge 56/87 alla data del 31.12.2002, che abbiano rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del Dlgs 181/2000 entro il termine fissato dai Servizi all'Impiego, previa intesa con la Regione al fine di assicurare uniformità di durata del medesimo, è riconosciuta, per il periodo pregresso di iscrizione nelle soppresse liste di collocamento ordinario, per non oltre 120 mesi, una diminuzione del punteggio di graduatoria fino al massimo di 7,4 punti da attribuire secondo i parametri di seguito indicati:
- 1 - *diminuzione di 0,10 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di anzianità per un massimo di 5 anni (diminuzione massima di 6 punti);*
 - 2 - *diminuzione di 0,10 punti ogni tre mesi (il punteggio si matura alla fine di tre mesi) per il sesto e settimo anno (diminuzione massima di 0,8 punti);*
 - 3 - *diminuzione di 0,10 punti ogni 6 mesi (il punteggio si matura alla fine di sei mesi) dall'ottavo fino al decimo anno (diminuzione massima 0,6 punti).*
- C) I predetti punteggi sono riconosciuti fino all'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata superiore a otto mesi ovvero a quattro mesi se "giovani" che assicura un reddito complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni in materia per l'anno fiscale in corso.

NOTA: Per importi degli indicatori ISEE arrotondare all'intero più vicino. Es. € 1.500= € 1.000, € 1.501= € 2.000,00)



DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
 SERVIZIO ISPEZZORATO PROVINCIALE
 DELL'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 21.02.2006, n. DH12/35:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo – Misura “A” Annualità 2004/2006 (2° Triennio). Domanda n. 04156587026 del 26.01.2004. Opere: Ristrutturazione locali aziendali, stalla, acquisto macchine ed attrezzature. Ditta: OTTAVIANO GRAZIANA. Settore Produttivo Zootecnia da carne Comparto Ovi-caprini. Liquidazione contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di disporre la liquidazione del contributo in conto capitale di €54.250,00 in favore della ditta Ottaviano Graziana nata ilomissis.... e residente inomissis.... Comune di Isola Gran Sasso (TE)omissis....;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l'elenco di liquidazione da trasmettere all'AGEA;
- di inviare il presente atto al Servizio BURA Pubblicità e Accesso perché ne predisponga la pubblicazione.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 5 facciate;
- certificato della Camera di Commercio, formato da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
 SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITA' ESTRATTIVE
 E MINERARIE

DETERMINAZIONE 16.02.2006, n. DI3/19:

Deposito di oli minerali sito nel Comune dell'Aquila. Ditta: CENTROGAS s.r.l. – L'Aquila. Autorizzazione ad installare.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Art. 1

La ditta CENTROGAS s.r.l., con sede in L'Aquila, S.S. n. 5 bis Loc. Vasche di Pianola, è autorizzata ad installare un deposito di oli minerali ad uso commerciale sito nel territorio del Comune dell'Aquila sito in S.S. n. 5 bis al Km.1+560 e censita al foglio 3, mappale 138 del Comune censuario di Bagno, la cui costituzione sarà la seguente:

n. 5 serbatoi interrati da 50 mc. cadauno contenente gasolio per autotrazione.

Art. 2

La Ditta, non potrà iniziare la gestione del deposito prima del collaudo definitivo del deposito stesso da parte della commissione di collaudo dei depositi di oli minerali convocata da questo servizio (ex. Art. 3 Legge 7.5.65 n. 460);

Art. 3

La Ditta è tenuta ad ultimare i lavori di del deposito oggetto della presente autorizzazione nel minor tempo possibile, e comunque non oltre sei mesi a decorrere dalla data della notifica del presente Decreto, dandone comunicazione a questo Servizio.

Art. 4

La Ditta dovrà, non appena ultimati i lavori, inoltrare a questo Servizio, su carta legale, istanza di collaudo dell'impianto.

Art. 5

La Ditta, a lavori ultimati ed in attesa del prescritto collaudo, è autorizzata all'esercizio provvisorio per un periodo di prova di mesi 6 (sei), finalizzato alla messa a punto del deposito.

Art. 6

La Ditta dovrà presentare entro i termini di mesi 3 (tre) dal collaudo, la denuncia di esercizio, pena la decadenza del presente atto.

Art. 7

La Ditta è sempre obbligata ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale di sicurezza.

Art. 8

Il presente Provvedimento dovrà essere pubblicato, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Alfredo Moroni

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
E MINERARIE

DETERMINAZIONE 16.02.2006, n. DI3/20:

Deposito di oli minerali sito nel Comune di Atesa (CH). Ditta: SEVEL S.p.A. – Atesa (CH). Autorizzazione alla variazione della consistenza e modifica dello stoccaggio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Art. 1

La ditta SEVEL S.p.A., con sede in Atesa (CH) S.S. 154 Val di Sangro, è autorizzata a variare la consistenza e del proprio deposito di oli minerali sito nel territorio del Comune di ATESSA (CH) S.S. 154 Zona Industriale – Val di Sangro, la cui costituzione sarà la seguente:

- n. 1 serbatoio da 50 mc. contenete benzina;
- n. 1 serbatoio da 100 mc. contenete gasolio autotrazione;
- n. 6 serbatoi da 50 mc. cadauno contenenti olio lubrificante (totale mc 300);
- n. 1 serbatoio da 15 mc. contenete Eptano;
- n. 1 serbatoio da 3 mc. contenente gasolio per riscaldamento;
- prodotti condizionati per complessivi 30 mc di oli lubrificanti;
- prodotti condizionati per complessivi 8 mc. di petrolio lampante.

Art. 2

La Ditta, non potrà iniziare la gestione del deposito potenziato prima del collaudo definitivo del deposito stesso da parte della commissione di collaudo dei depositi di oli minerali (ex. Art. 3 Legge 7.5.65 n. 460);

Art. 3

La Ditta è tenuta ad ultimare i lavori di adeguamento del Deposito oggetto della presente autorizzazione nel minor tempo possibile, e comunque non oltre sei mesi a decorrere dalla data della notifica del presente Decreto, dandone comunicazione a questo Servizio.

Art. 4

La Ditta dovrà, non appena ultimati i lavori, inoltrare a questo Servizio, su carta legale, istanza di collaudo dell'impianto.

Art. 5

La Ditta, a lavori ultimati ed in attesa del prescritto collaudo, è autorizzata all'esercizio provvisorio per un periodo di prova di mesi 6 (sei), finalizzato alla messa a punto del deposito.

Art. 6

La Ditta dovrà presentare entro i termini di mesi 3 (tre) dal collaudo, la denuncia di esercizio, pena la decadenza del presente atto.

Art. 7

La Ditta è sempre obbligata ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale di sicurezza.

Art. 8

Restano ferme le clausole e le prescrizioni contenute nei precedenti Decreti relativi al deposito di cui trattasi.

Art. 9

Il presente Provvedimento dovrà essere pubblicato, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Alfredo Moroni

DIREZIONE LL.PP., AREE URBANE,
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
MANUTENZIONE PROGRAMMATA
DEL TERRITORIO – GESTIONE
INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI.
PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITÀ DI
RELAZIONE POLITICA CON I PAESI
DEL MEDITERRANEO
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE
URBANE*

DETERMINAZIONE 21.02.2006, n. DC7/35:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.
- Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Cellino Attanasio (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Cellino Attanasio a riservare in via provvisoria, per un periodo massimo di 2 anni, l'alloggio ERP disponibile in favore della Sig.ra Ilinia D'Andrea, sito in Via Giardino di Cellino Attanasio - edificio n° 108 - di cui alla delibera n° 2 dell'11.01.2006;
- di impegnare il Comune di Cellino Attanasio ad indire al più presto pubblico concorso, a norma e nel rispetto dell'art. 3 della L.R. 25.10.1996 n° 96 e successive modifiche ed integrazioni, per procedere all'assegnazione definitiva dell'alloggio ERP resosi disponibile, e darne comunicazione alla Competente Direzione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Dario Bafile

DIREZIONE LL.PP., AREE URBANE,
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
MANUTENZIONE PROGRAMMATA
DEL TERRITORIO – GESTIONE
INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI.
PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITÀ DI
RELAZIONE POLITICA CON I PAESI
DEL MEDITERRANEO
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE
URBANE*

DETERMINAZIONE 23.02.2006, n. DC7/41:

Legge regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15
– **Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di San Vincenzo Valle Roveto (AQ).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

- di autorizzare il Comune di S. Vincenzo Valle Roveto ad assegnare alla Sig.ra Colone Maria Ines l'alloggio comunale di edilizia residenziale pubblica sito in Roccavivi, Via Derna n.6, fabbr. Ex ATER 703, utenza 5052, per le motivazioni espresse in narrativa;
- nulla oppone, per quanto di competenza, all'assegnazione in favore del Sig. Mauti Giuseppe dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nella Fraz. Di Roccavivi, Via Trieste n. 6, ultimo piano;

- di impegnare il Comune di S. Vincenzo Valle Roveto di rendere edotto lo scrivente dell'avvenuta definizione di entrambi i procedimenti di assegnazione e consegna dei relativi alloggi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Dario Bafile

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
RISORSE UMANE, FINANZIARIE
E STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 23.02.2006, n. DD7/18:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

L'Aquila, lì 23.02.2006

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Paolo Costanzi

Segue allegato



Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2006

Pagina 1. di 2

Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Data Atto	23/02/2006	Organo	DDT	Descrizione	Esecutività Esecutiva			
										COMPETENZA	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	CASSA
S	02.02.009	16320	1	DD.11.00					FINANZIAMENTO STATALE PER IL COMPLETAMENTO DIOPERE INFRASTRUTTURALI - DEL C.I.P.E. N. 52/99DEL 21.4.1999 -.	1.058.701,91			1.058.701,91
S	02.02.006	16410	1	DA.02.00					ATTUAZIONE DOCUP ABRUZZO 2000-2006 (OBIETTIVO 2)QUOTA STATO	988.471,32			988.471,32
S	02.02.006	16411	1	DA.02.00					ATTUAZIONE DOCUP ABRUZZO 2000-2006 (OBIETTIVO 2)QUOTA U.E.	1.223.859,26			1.223.859,26
S	02.02.009	16433	1	DI.01.00					COMPLETAMENTO INTERVENTI INSERITI NEI PROGRAMMICOMUNITARI PNIC, PIM E POP 89/93 - L.R. 28.7.98,N. 58 -.	1.097.034,35			1.097.034,35
S	02.02.009	16536	1	DF.05.00					PIANO GLOBALE DI SVILUPPO 1994-96 - OBIETTIVO 1INTERVENTO NAZIONALE (FESR-L.R. 3.4.1995,N.32 -).	81.341,96			81.341,96
S	02.02.009	16539	1	DF.05.00					PIANO GLOBALE DI SVILUPPO 1994-96 - OBIETTIVO 1INTERVENTO COMUNITARIO (FESR)- L.R. 3.4.1995,N. 32 -.	116.202,80			116.202,80
S	11.01.003	55637	1	DL.10.00					SPESE PER LE INIZIATIVE RIGUARDANTI L'OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE - ART. 68 L.144/99 -.	600.335,89			600.335,89
S	11.02.004	56426	1	DL.10.00					FINANZIAMENTO STATALE (FDR) PER L'ATTUAZIONE DELPROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 3 - 2000-2006..	2.874.629,30			2.874.629,30
S	11.02.004	56427	1	DL.10.00					FINANZIAMENTO COMUNITARIO (FSE) PER L'ATTUAZIONEDEL PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 3 - 2000-2006..	2.940.552,00			2.940.552,00
S	12.01.001	85500	1	DG.03.00					QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTECORRENTE -L. 30.12.1992 N.502-..	160.783,39			160.783,39
S	12.01.002	85589	1	DG.05.00					QUOTA PARTE FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LALOTTA ALLA DROGA - D.P.R. 9.10.1990, N.309 L.28.3.1997, N.86, L.N.328/2000 -.	724.055,89			724.055,89
S	14.02.001	126343	1	DB.04.00					FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA DI CUI ALL'ART.2 - L. 31.1.1994 N. 97, L.R. 1.12.1995 N. 134	14.540,71			14.540,71



Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2006

Pagina 2 di 2

N° Alto	18	Data Alto	23/02/2006	Organo	DD7	Esecutività Esecutiva			
						COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
S	05.02.001	156118	1	DN.00.00	FINANZIAMENTO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTA GEOLOGICA DEL TERRITORIO REGIONALE - L.28.8.89, N.305 DELIB. CIPE 3.8.90 - INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE ESUB-BACINI. SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ART.31 L.18.5.89, N.183 E ART.9 L.7.8.90, N.253- STUDI INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE ESUB-BACINI. SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ART.	4.491,21		4.491,21	
S	05.02.011	156388	1	DN.01.00	REALIZZAZIONE DELL'INVENTARIO FENOMENI FRANOSI IN ITALIA (IFFI) - D.P.C.M. 12.03.2001	28.934,36		28.934,36	
S	05.02.001	166440	1	DN.01.00	FINANZIAMENTO PROGETTO DI POTENZIAMENTO SISTEMA ACQUEDOTTISTICO VAL PESCARA MEDIANTE INTEGRAZIONE DELLA RETE POTABILE - DEC. U.E.C. (95) 1771 DEL 28/07/95	99.217,54		99.217,54	
S	04.02.003	166328	1	DC.02.00	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO N.5 - COMPLETAMENTI DI INFRA-STRUTTURE INDUSTRIALI EX-DEL-CIPE N.70/98 - LEGGE 208/98 DE	4.687.937,53		4.687.937,53	
S	02.02.009	286311	1	DI.01.00	INTERVENTI PREVISTI DAL FONDO REGIONALE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - ART. 2 L.R. 11.9.1996 N. 84 E L. 19.12.1992 N. 488.	6.185.497,01		6.185.497,01	
S	08.02.006	286438	1	DD.12.00	FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DEAC, DISIA, SINA ENOC- D.M. N. 68 DEL 12.12.91 E 28.12.91	1.395.719,97		1.395.719,97	
S	05.02.010	296437	1	DF.01.00	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI RISORSE PERENTI VINCOLATE ELIMINATE DAL CONTO DEI RESIDUI	76.784,31		76.784,31	
S	15.02.003	323700	1	DD.07.00		24.359.090,71		24.359.090,71	24.359.090,71
TOTALI SPESA						24.359.090,71		24.359.090,71	24.359.090,71
TOTALI ENTRATA						0,00		0,00	0,00



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
RISORSE UMANE, FINANZIARIE
E STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 24.02.2006, n. DD7/19:

**Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in
perenzione amministrativa.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, contenute nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determina.

L'Aquila, li 24.02.2006

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Paolo Costanzi

Segue allegato



Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2006

Pagina 1 di 2

N° Alto	19	Data Alto	24/02/2006	Organo	DD7	Esecutività Esecutiva			
						COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Sir. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	02.02.004	16354	1	DA.00.00	INTERVENTI IN FAVORE DELLE AREE INTERNE	2.267.617,72		2.267.617,72	
S	02.02.010	16484	1	DE.01.00	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI CO-MUNITARI.	475.088,76		475.088,76	
S	11.02.002	26438	1	DL.09.00	RISORSE INTEGRATIVE AL FONDO UNICO PER LE POLITICHE DEL LAVORO - L.R. 16.9.1997, N. 101 - L.R.55/99	533.861,12		533.861,12	
S	11.02.004	56428	1	DL.09.00	ATTIVITA' FORMATIVE DI COMPETENZA REGIONALE E PROVINCIALE ED ALTRI INTERVENTI ASCRIBIBILI A TITOLO DELL'OBIETTIVO 3 PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006 L.R. FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA DI CUI ALLA L.R. 18.5.2000, N. 95.	718.657,36		718.657,36	
S	14.02.001	126342	1	DB.04.00	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO - ART. 10 LETTERE F) LEGGE 18.5.1989, N. 183.	11.729,36		11.729,36	
S	05.02.002	156107	1	SB.02.00	REALIZZAZIONE DEI FOGLI GEOLOGICI ALLA SCALA 1:50.000, N. 378 SCANNO, N.349 GRAN SASSO D'ITALIA, N.351	431.789,49		431.789,49	
S	05.02.001	156121	1	DN.01.00	FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER LA PROTEZIONECIVILE - LL.RR. N.58/1989, N.73/1989, N.25/1991, N.76/1991, N.47/1992, N.72/1993 E N.77/1999	83.531,47		83.531,47	
S	05.02.010	156188	1	DC.03.00	CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'ANNO 2001-L.R. 4.10.2001, N.56	1.538.740,64		1.538.740,64	
S	04.02.001	156300	1	DC.06.00	FONDO PER L'ATTIVITA' DELL'AUTORITA' DI BACINO REGIONALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMATRIENNALE D'INTERVENTO - ART. 16 L. 183/89 E ART.17 L.R.	1.763.610,19		1.763.610,19	
S	05.02.013	156399	1	DN.00.00	RESTAURO ORGANI ANTICHI - L.R. 29.11.1999, N.127, L.R. 28.4.2000, N.75	239.697,27		239.697,27	
S	10.02.004	156423	1	DM.08.00	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI L.R. 10/07/1984 N. 43 MODIFICATA	25.200,00		25.200,00	
S	05.02.014	276320	1	DN.00.00		1.193,02		1.193,02	

**PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2006**

Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

Pagina 2 di 2

N° Atto	19	Data Atto	24/02/2006	Organo	DD7	Esecutività Esecutiva			
						COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
S	05.02.010	296210	1	DF.01.00	DALLA L.R. 17/05/1985 N. 57, 29/05/1987 N. 23 E 24/03/1988 N. 35 FONDO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONEDAGLI INQUINAMENTI E RISANAMENTO AMBIENTALE L.R.28.11.1996, N. 117, N. 64/98 E 16.12.1998,N.146	49.104,72		49.104,72	
S	15.02.003	323500	1	DD.07.00	FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUIPASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE; PERENTIAGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDI-TORI -A		8.139.821,12		8.139.821,12
TOTALI SPESA						8.139.821,12		8.139.821,12	
TOTALI ENTRATA						0,00		0,00	



DIREZIONE QUALITÀ DELLA VITA, BENI
ED ATTIVITÀ CULTURALI,
SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE,
POLITICHE GIOVANILI,
IMMIGRAZIONE, ECONOMIA SOLIDALE,
PARTECIPAZIONE E CONSUMO
CRITICO, POLITICHE PER LA PACE
SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO DI
QUALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI –
PROMOZIONE RAPPORTI CON SOGGETTI
E STRUTTURE

DETERMINAZIONE 22.12.2005, n. DM2/117:
**Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 81, e
D.M. 13 dicembre 2001, n. 470 – Formale
assegnazione contributo alla Fondazione
“Fulvio Falini” di Montesilvano (PE).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espone in narrativa, di:

1. prendere atto che, in attuazione del punto 6. del dispositivo della determinazione dirigenziale n. DM2/123 del 23/12/2004, in data 14/10/2005, è stato sottoscritto, tra la Regione Abruzzo e la Fondazione “Fulvio Falini” di Montesilvano (PE), il Disciplinare di finanziamento, prot. n. 9984/DM2, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. A), concernente la regolamentazione dei rapporti tra la Regione e la Fondazione stessa, attraverso la definizione degli adempimenti a carico del beneficiario del contributo e delle modalità di attuazione degli interventi, fermo restando quanto previsto dagli artt. 10 e 11 dei “Criteri e modalità di erogazione” approvati con deliberazione G.R. n. 711 del 10/08/02;
2. assegnare formalmente il contributo di € 670.720,59, pari all’80% della somma glo-

balmente ritenuta ammissibile di €838.400,74, alla Fondazione “Fulvio Falini” di Montesilvano (PE), collocata al n. 1 della graduatoria approvata con la richiamata deliberazione G.R. 695/2004, avendo la Fondazione stessa provveduto a porre in essere tutti i necessari adempimenti di cui all’art. 2 del predetto Disciplinare di finanziamento;

3. stabilire che, ai sensi dell’art. 2 del citato Disciplinare di finanziamento, la Fondazione “Fulvio Falini” di Montesilvano (PE), entro 120 giorni dalla pubblicazione sul *BURA* della presente determinazione, è tenuta a trasmettere al competente Servizio della Regione Abruzzo, a pena di decadenza del contributo, la documentazione indicata nello stesso art. 2 del Disciplinare, nonché nell’art. 10 dei “Criteri e modalità di erogazione” approvati con deliberazione G.R. n. 711 del 10/08/02;
4. rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’erogazione del contributo, secondo le modalità previste dall’art. 3 del Disciplinare di finanziamento, prot. n. 9984/DM2, sottoscritto in data 14/10/2005, precisando che la spesa trova capienza nei seguenti impegni:
 - n. 2, in data 06/12/2002, sul capitolo 71572 – UPB 13 01 007, esercizio 2002, per l’importo di €704.016,00, assunto con determinazione n. DM2/54 del 29/11/2002;
 - n. 1, in data 06/12/2002, sul capitolo 82330 – UPB 12 02 002, esercizio 2002, per l’importo di €1.407.052,50, assunto con determinazione n. DM2/54 del 29/11/2002;
 - n. 2004/4209, in data 13/12/2004, sul capitolo 82330 – UPB 12 02 002, esercizio 2004, per l’importo di €2.110.000,00, assunto con determinazione n. DM2/110 del 29/11/2004;

5. trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della presente determinazione dirigenziale alla Fondazione beneficiaria;
6. pubblicare per estratto sul *BURA* il presente provvedimento, ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni, entro i quali la Fondazione beneficiaria dovrà provvedere alla trasmissione della documentazione di cui al precedente punto 3.

Pescara, 22.12.2005

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Lorenzo Bontempo

DIREZIONE QUALITÀ DELLA VITA, BENI
ED ATTIVITÀ CULTURALI,
SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE,
POLITICHE GIOVANILI,
IMMIGRAZIONE, ECONOMIA SOLIDALE,
PARTECIPAZIONE E CONSUMO
CRITICO, POLITICHE PER LA PACE
*SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO DI
QUALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI –
PROMOZIONE RAPPORTI CON SOGGETTI
E STRUTTURE*

DETERMINAZIONE 22.12.2005, n. DM2/118:
**Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 81, e
D.M. 13 dicembre 2001, n. 470 – Formale
assegnazione contributo alla Fondazione
Maria Regina di Scerne di Pineto (TE).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, di:

1. prendere atto che, in attuazione del punto 6. del dispositivo della determinazione diri-

genziale n. DM2/123 del 23/12/2004, in data 14/10/2005, è stato sottoscritto, tra la Regione Abruzzo e la Fondazione Maria Regina di Scerne di Pineto (TE), il Disciplinare di finanziamento, prot. n. 9982/DM2, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. A), concernente la regolamentazione dei rapporti tra la Regione e la Fondazione stessa, attraverso la definizione degli adempimenti a carico del beneficiario del contributo e delle modalità di attuazione degli interventi, fermo restando quanto previsto dagli artt. 10 e 11 dei "Criteri e modalità di erogazione" approvati con deliberazione G.R. n. 711 del 10/08/02;

2. assegnare formalmente il contributo di € 754.053,19, pari all'80% della somma globalmente ritenuta ammissibile di € 942.566,49, alla Fondazione Maria Regina di Scerne di Pineto (TE), collocata al n. 2 della graduatoria approvata con la richiamata deliberazione G.R. 695/2004, avendo la Fondazione stessa provveduto a porre in essere tutti i necessari adempimenti di cui all'art. 2 del predetto Disciplinare di finanziamento;
3. stabilire che, ai sensi dell'art. 2 del citato Disciplinare di finanziamento, la Fondazione Maria Regina di Scerne di Pineto (TE), entro 120 giorni dalla pubblicazione sul *BURA* della presente determinazione, è tenuta a trasmettere al competente Servizio della Regione Abruzzo, a pena di decadenza del contributo, la documentazione indicata nello stesso art. 2 del Disciplinare, nonché nell'art. 10 dei "Criteri e modalità di erogazione" approvati con deliberazione G.R. n. 711 del 10/08/02;
4. rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'erogazione del contributo, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Disciplinare di finanziamento, prot. n. 9982/DM2, sottoscritto in data 14/10/2005,

precisando che la spesa trova capienza nei seguenti impegni:

- n. 2, in data 06/12/2002, sul capitolo 71572 – UPB 13 01 007, esercizio 2002, per l'importo di € 704.016,00, assunto con determinazione n. DM2/54 del 29/11/2002;
 - n. 1, in data 06/12/2002, sul capitolo 82330 – UPB 12 02 002, esercizio 2002, per l'importo di € 1.407.052,50, assunto con determinazione n. DM2/54 del 29/11/2002;
 - n. 2004/4209, in data 13/12/2004, sul capitolo 82330 – UPB 12 02 002, esercizio 2004, per l'importo di € 2.110.000,00, assunto con determinazione n. DM2/110 del 29/11/2004;
5. trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della presente determinazione dirigenziale alla Fondazione beneficiaria;
6. pubblicare per estratto sul *BURA* il presente provvedimento, ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni, entro i quali la Fondazione beneficiaria dovrà provvedere alla trasmissione della documentazione di cui al precedente punto 3.

Pescara, 22.12.2005

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Lorenzo Bontempo

DIREZIONE QUALITÀ DELLA VITA, BENI
ED ATTIVITÀ CULTURALI,
SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE,
POLITICHE GIOVANILI,
IMMIGRAZIONE, ECONOMIA SOLIDALE,
PARTECIPAZIONE E CONSUMO
CRITICO, POLITICHE PER LA PACE
*SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO DI
QUALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI –
PROMOZIONE RAPPORTI CON SOGGETTI
E STRUTTURE*

DETERMINAZIONE 22.12.2005, n. DM2/119:
**Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 81, e
D.M. 13 dicembre 2001, n. 470 – Formale
assegnazione contributo alla Associazione
ANFFAS – ONLUS di Avezzano (AQ).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, di:

1. prendere atto che, in attuazione del punto 6. del dispositivo della determinazione dirigenziale n. DM2/123 del 23/12/2004, in data 14/10/2005, è stato sottoscritto, tra la Regione Abruzzo e la Associazione ANFFAS – ONLUS di Avezzano (AQ), il Disciplinare di finanziamento, prot. n. 9985/DM2, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. A), concernente la regolamentazione dei rapporti tra la Regione e la Associazione stessa, attraverso la definizione degli adempimenti a carico del beneficiario del contributo e delle modalità di attuazione degli interventi, fermo restando quanto previsto dagli artt. 10 e 11 dei “Criteri e modalità di erogazione” approvati con deliberazione G.R. n. 711 del 10/08/02;
2. assegnare formalmente il contributo di € 727.329,53, pari all’80% della somma globalmente ritenuta ammissibile di € 909.161,91, alla Associazione ANFFAS – ONLUS di Avezzano (AQ), collocata al n. 3 della graduatoria approvata con la richiamata deliberazione G.R. 695/2004, avendo l’Associazione stessa provveduto a porre in essere tutti i necessari adempimenti di cui all’art. 2 del predetto Disciplinare di finanziamento;
3. stabilire che, ai sensi dell’art. 2 del citato Disciplinare di finanziamento, la Associazione ANFFAS – ONLUS di Avezzano

(AQ), entro 120 giorni dalla pubblicazione sul *BURA* della presente determinazione, è tenuta a trasmettere al competente Servizio della Regione Abruzzo, a pena di decadenza del contributo, la documentazione indicata nello stesso art. 2 del Disciplinare, nonché nell'art. 10 dei "Criteri e modalità di erogazione" approvati con deliberazione G.R. n. 711 del 10/08/02;

4. rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'erogazione del contributo, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Disciplinare di finanziamento, prot. n. 9985/DM2, sottoscritto in data 14/10/2005, precisando che la spesa trova capienza nei seguenti impegni:
 - n. 2, in data 06/12/2002, sul capitolo 71572 – UPB 13 01 007, esercizio 2002, per l'importo di € 704.016,00, assunto con determinazione n. DM2/54 del 29/11/2002;
 - n. 1, in data 06/12/2002, sul capitolo 82330 – UPB 12 02 002, esercizio 2002, per l'importo di € 1.407.052,50, assunto con determinazione n. DM2/54 del 29/11/2002;
 - n. 2004/4209, in data 13/12/2004, sul capitolo 82330 – UPB 12 02 002, esercizio 2004, per l'importo di € 2.110.000,00, assunto con determinazione n. DM2/110 del 29/11/2004;
5. trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della presente determinazione dirigenziale all'Associazione beneficiaria;
6. pubblicare per estratto sul *BURA* il presente provvedimento, ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni, entro i quali l'Associazione beneficiaria dovrà provvedere alla trasmissione della documentazione di cui al precedente punto 3.

Pescara, 22.12.2005

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Lorenzo Bontempo

DIREZIONE QUALITÀ DELLA VITA, BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI, SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE, POLITICHE GIOVANILI, IMMIGRAZIONE, ECONOMIA SOLIDALE, PARTECIPAZIONE E CONSUMO CRITICO, POLITICHE PER LA PACE
SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI – PROMOZIONE RAPPORTI CON SOGGETTI E STRUTTURE

DETERMINAZIONE 22.12.2005, n. DM2/120:
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 81, e D.M. 13 dicembre 2001, n. 470 – Formale assegnazione contributo alla Associazione ANFFAS – ONLUS di Teramo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, di:

1. prendere atto che, in attuazione del punto 6. del dispositivo della determinazione dirigenziale n. DM2/123 del 23/12/2004, in data 14/10/2005, è stato sottoscritto, tra la Regione Abruzzo e la Associazione ANFFAS – ONLUS di Teramo, il Disciplinare di finanziamento, prot. n. 9983/DM2, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. A), concernente la regolamentazione dei rapporti tra la Regione e la Associazione stessa, attraverso la definizione degli adempimenti a carico del beneficiario del contributo e delle modalità di attuazione degli interventi, fermo restando quanto previsto dagli artt. 10 e 11 dei "Criteri e modalità di erogazione" approvati con deliberazione G.R. n. 711 del 10/08/02;

2. assegnare formalmente il contributo di € 765.308,90, pari all'80% della somma globalmente ritenuta ammissibile di € 956.636,12, alla Associazione ANFFAS – ONLUS di Teramo, collocata al n. 5 della graduatoria approvata con la richiamata deliberazione G.R. 695/2004, avendo l'Associazione stessa provveduto a porre in essere tutti i necessari adempimenti di cui all'art. 2 del predetto Disciplinare di finanziamento;
3. stabilire che, ai sensi dell'art. 2 del citato Disciplinare di finanziamento, la Associazione ANFFAS – ONLUS di Teramo, entro 120 giorni dalla pubblicazione sul *BURA* della presente determinazione, è tenuta a trasmettere al competente Servizio della Regione Abruzzo, a pena di decadenza del contributo, la documentazione indicata nello stesso art. 2 del Disciplinare, nonché nell'art. 10 dei "Criteri e modalità di erogazione" approvati con deliberazione G.R. n. 711 del 10/08/02;
4. rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'erogazione del contributo, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Disciplinare di finanziamento, prot. n. 9983/DM2, sottoscritto in data 14/10/2005, precisando che la spesa trova capienza nei seguenti impegni:
 - n. 2, in data 06/12/2002, sul capitolo 71572 – UPB 13 01 007, esercizio 2002, per l'importo di € 704.016,00, assunto con determinazione n. DM2/54 del 29/11/2002;
 - n. 1, in data 06/12/2002, sul capitolo 82330 – UPB 12 02 002, esercizio 2002, per l'importo di € 1.407.052,50, assunto con determinazione n. DM2/54 del 29/11/2002;
 - n. 2004/4209, in data 13/12/2004, sul capitolo 82330 – UPB 12 02 002, esercizio 2004, per l'importo di € 2.110.000,00, assunto con determinazione n. DM2/110 del 29/11/2004;

5. trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della presente determinazione dirigenziale all'Associazione beneficiaria;
6. pubblicare per estratto sul *BURA* il presente provvedimento, ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni, entro i quali l'Associazione beneficiaria dovrà provvedere alla trasmissione della documentazione di cui al precedente punto 3.

Pescara, 22.12.2005

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Lorenzo Bontempo

DIREZIONE TURISMO ED ATTIVITÀ
SPORTIVE
SERVIZIO SPORT, IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE 15.12.2005, n. DM1/123:

L.R. 29.11.2002, n. 29. Contributi per interventi in materia di impianti sportivi. D.G.R. del 19/12/2003, n. 1248. S.S. PRETORO CALCIO di Pretoro (CH). Impianto sportivo pubblico - campo di calcio. Erogazione saldo contributo assegnato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa

1. di impegnare la somma complessiva di Euro 17.500,00 sul cap.096401 dello stato di previsione della spesa di bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità, giusta Determinazione Dirigenziale DD7/48 del 10/11/2005 del Servizio Bilancio;

2. di dare atto, che, come si evince dalla documentazione prodotta unitamente all' apposita dichiarazione (ALL: C) del legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Pretoro Calcio, sig. Verino Di Pietro, rilasciata, per gli adempimenti ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 600/73, in data 12/10/2005 che il contributo è stato concesso per il finanziamento dell'attività istituzionale dell'associazione medesima e che la stessa "risulta essere esente dall'imposta e di non svolgere attività di matura commerciale";
3. di liquidare ed erogare a saldo, del beneficio assegnato, in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1076 del 12.12.2002, a favore della S.S. Pretoro Calcio (CH), la somma complessiva di Euro 17.500,00 contenuta nel limite del contributo concesso con il provvedimento di Giunta Regionale n.1248 del 19.12.2003, esecutivo ai sensi di legge, per le finalità di che trattasi;
4. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere il relativo mandato di pagamento di Euro 17.500,00 a favore della S.S. Pretoro Calcio (CH), da imputare al capitolo 096401 UPB 10.02.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità, giusta Certificato di regolarità contabile (All. A), di cui all L.R. n. 22/86, datato 12/10/2005, a firma della dott.ssa Patrizia Di Primio, iscritta al n. 20346 del Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero della Giustizia, nonché Certificato di regolare esecuzione (All. B) datato 08/08/2005 a firma del direttore dei lavori arch. Giampiero Garzarella, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dai quali si evince che il costo degli interventi realizzati ammonta complessivamente a euro 35.000,00 e che i lavori sono stati ultimati in data 15/07/2005;

5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;
6. di inviare copia del presente provvedimento:
 - al Servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo;
 - alla Direzione Turismo ed Attività Sportive ai sensi dell'art. 16, comma 11, L.R. n. 7/02.
 Pescara, 15.12.2005

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO ED ATTIVITÀ
SPORTIVE
SERVIZIO SPORT, IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE 15.12.2005, n. DM1/124:
L.R. 17/11/04, n. 41. D.G.R. del 12/07/2005, n. 616. Contributi per interventi in materia di impianti sportivi. Comune di Turrivalignani - Impianto sportivo: calcio, ubicato in località c.da "Le Macine". Erogazione acconto contributo assegnato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa

1. di dare atto dell'impegno della somma complessiva di Euro 516.000,00 assunto sul cap. 092401 dello stato di previsione della spesa di bilancio dell'esercizio finanziario 2004, giusta la propria Determina Dirigenziale DM1/133 del 23/12/2004;
2. di liquidare ed erogare, a titolo di acconto, pari al 50% del beneficio assegnato, in con-

formità a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1292 del 16/12/2004, a favore del Comune di Turrivalignani (PE), la somma di Euro 4.031,25 compresa nell'ambito del contributo concesso con il citato provvedimento di Giunta Regionale n. 616 del 12/07/05, esecutivo ai sensi di legge, per le finalità di che trattasi;

3. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma di Euro 4.031,25, a favore del Comune di Turrivalignani, giusto Certificato di inizio lavori (ALL."C"), datato 27/09/2005 a firma del Geom. Enzo Torelli dell'Ufficio Tecnico Comunale e dal quale si evince che i lavori hanno avuto inizio in pari data (27/09/2005) nonché richiesta prot. 3623, datata 04/10/2005 (ALL."B") del Comune medesimo, da imputare sul capitolo 092401/R/04 - UPB 10.02.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, da accreditare sul conto bancario intestato al Comune di Turrivalignani, come da estremi bancari comunicati dallo stesso (Banca CARICHIETI spa, c/c/b n. T20991590001, ABI 06050, CAB 15598, CIN: F), allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di riservare a successivo provvedimento l'erogazione del saldo del contributo concesso a presentazione da parte del soggetto interessato della prescritta documentazione;
5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;
6. di inviare copia del presente provvedimento:
 - al Servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo;
 - alla Direzione Turismo ed Attività Sportive ai sensi dell'art. 16, comma 11, L.R. n. 7/02.

Pescara, 15.12.2005

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi

PARTE II

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLO STATO**

CORTE COSTITUZIONALE
ROMA

Sentenza n. 62 del 6 febbraio 2006 relativa alla dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 39 (Interpretazione autentica della legge regionale n. 18 del 2001 concernente: Consiglio regionale d'Abruzzo, autonomia e organizzazione).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Annibale MARINI | Presidente |
| - Franco BILE | Giudice |
| - Giovanni Maria FLICK | “ |
| - Francesco AMIRANTE | “ |
| - Ugo DE SIERVO | “ |
| - Romano VACCARELLA | “ |
| - Paolo MADDALENA | “ |
| - Alfio FINOCCHIARO | “ |
| - Alfonso QUARANTA | “ |
| - Franco GALLO | “ |

- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 39 (Interpretazione autentica della legge regionale n. 18 del 2001 concernente: Consiglio regionale d'Abruzzo, autonomia e organizzazione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 25 gennaio 2005, depositato in cancelleria il successivo 31 gennaio ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi del 2005.

Omissis

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 39 (Interpretazione autentica della legge regionale n. 18 del 2001 concernente: Consiglio regionale d'Abruzzo, autonomia e organizzazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.

Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2006.

PRESIDENTE
Annibale Marini

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO,
VIABILITÀ E PATRIMONIO

Estratto atto di determinazione n. 7356 del 15.11.2005. Progetto pilota urbano. Parco Fluviale del fiume Pescara. Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con risanamento delle aree occupate.

L'Amministrazione Provinciale di Pescara, con atto di determinazione n. 7356 del 15.11.2005 a firma del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e Viabilità Geom. Giampiero Leombroni, ha disposto la liquidazione diretta delle indennità di espropriazione e di occupazione alle ditte che hanno accettato e convenuto la cessione bonaria, proprietarie delle porzioni di immobili necessari per la esecuzione del "Progetto pilota urbano. Parco Fluviale del fiume Pescara. Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con risanamento delle aree occupate";

... *OMISSIS* ...

N.	DITTA DA ESPROPRIARE	Fg.	Part.	Sup. (mq.)	Indennità Totale (€)	Indennità da Liquid. (€)
1	PELAGATTI Biagio nato a Pescara il 16/11/1921	24	188	192	2.979,42	595,88
	PELAGATTI Marco nato a Pescara il 25/04/1950					2.383,54
2	FABIANI Arturo nato a Fondi (LT) il 11/08/1938	24	189	143	2.219,05	739,69
	FABIANI Marisa nata a Fondi (LT) il 22/07/1939					739,68
	FABIANI Silda nata a Pescara il 19/09/1934					739,68
3	FABIANI Arturo nato a Fondi (LT) il 11/08/1938	24	191 192	156 150	4.748,45	1.187,11
	FABIANI Marisa nata a Fondi (LT) il 22/07/1939					1.187,11
	FABIANI Silda nata a Pescara il 19/09/1934					1.187,11
	AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO c/o PREFETTURA DI PESCARA					1.187,12
4	CETRULLO Bruno nato a Pescara il 14/05/1934	24	54 55 62 65 194 530 533	28 270 177 283 1285 30 90	33.565,02	8.391,26
	CETRULLO Francesca Romana nata a Bologna il 23/05/1951					1.398,54
	CETRULLO Italo nato a Pescara il 10/02/1929					8.391,26
	CETRULLO Linda nata a Bologna il 02/09/1956					1.398,54
	CETRULLO Nicoletta nata a Bologna il 08/12/1964					1.398,54
	CETRULLO Pietro nato a Bologna il 05/12/1959					1.398,54
	COSTANTINI Aida nata a Pescara il 30/01/1955					4.195,63
	COSTANTINI Carla nata a Pescara il 16/12/1956					4.195,63
	GARAVINI Maria Maddalena nata a Roma il 14/01/1934					2.797,08

5	ITALCANTIERI S.R.L. - Pescara (PE)	24	297 299 522 524	620 920 395 974	45.141,30	45.141,30
TOTALE					€ 88.653,24	

La presente copia, per estratto, è conforme all'originale dell'atto di determinazione n. 7356 del 15.11.2005, esistente presso questo Ente.

Pescara, lì 09.02.2006

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E VIABILITÀ
Geom. Giampiero Leombroni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
TERAMO
II SETTORE
APPALTI – CONTRATTI – DEMANIO –
ESPROPRI CONCESSIONI

Estratto di decreto provvisorio di esproprio. "S.P. 23/A dello Stampallone. Realizzazione variante al tracciato stradale. Costruzione di un sottopasso ed ampliamento plano-altimetrico del sottopasso esistente per il superamento dell' Autostrada A/14 e per l'adeguamento al transito di automezzi pesanti".

Per ogni effetto di legge si rende noto che per la realizzazione dei lavori di pubblica utilità sulla "S.P. 23/A dello Stampallone. Realizzazione variante al tracciato stradale. Costruzione di un sottopasso ed ampliamento plano-altimetrico del sottopasso esistente per il superamento dell'Autostrada A/14 e per l'adeguamento al transito di automezzi pesanti".

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DI TERAMO

Con Decreto Prot. n. 21944 del 02 febbraio 2006 ha pronunciato in favore della Provincia di Teramo l'espropriazione dei seguenti immobili siti in territorio del Comune di Atri.

DITTA 1)

- ARAN WORLD S.R.L. con sede legale ed amministrativa ad Atri (TE), Zona Ind.le, Frz.ne Casoli, titolare del numero 01444880676 di partita I.V.A. rappresentata dal Sig. Rastelli Renzo, c.f. RSTRNZ62B16A488P (proprietaria);

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 8 particella n. 459 (ex 181/b) di mq. 975 – indennità provvisoria di espropriazione pari ad Euro 1.177,80 oltre a Euro 490,75 per indennità di occupazione ed Euro 3.900,00 per indennità aggiuntiva;

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
Dott. Leo Di Liberatore

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
TERAMO
II SETTORE
APPALTI – CONTRATTI – DEMANIO –
ESPROPRI CONCESSIONI

Estratto di decreto provvisorio di esproprio. "S.P. 25/A del Cordesco. Ampliamento della sede stradale e relative pertinenze al servizio delle aree industriali insediate lungo la sponda destra del fiume Tordino".

Per ogni effetto di legge si rende noto che per la realizzazione dei lavori di pubblica utilità sulla "S.P. 25/A del Cordesco. Ampliamento della sede stradale e relative pertinenze al servizio delle aree industriali insediate lungo la sponda destra del fiume Tordino."

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Con Decreto Prot. n. 26444 dell' 08 febbraio 2006 ha pronunciato in favore della Provincia di Teramo l'espropriazione dei seguenti immobili siti in territorio dei Comuni di Castellalto e Bellante.

DITTA 1)

- MANCINI GIUSEPPE MARIA, nato ad Ascoli Piceno (Ap) il 15/07/1952, c.f. MNCGPP52L15A462J, (proprietaria per ½);
- MANCINI PATRIZIA, nata ad Ascoli Piceno (AP) il 19/06/1955, c.f. MNCPRZ55H59A462J, (proprietaria per ½);

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Castellalto al foglio 3 particella n. 360 (intera) di mq. 130, foglio 3 particella 29 (intera) di mq. 80, foglio 11 particella n. 393 (ex 358/a) di mq. 526, foglio 11 particella 391 (ex 356/a) di mq. 896 – foglio 11 particella n. 389 (ex 373/a) di mq. 150; indennità provvisoria di espropriazione pari ad Euro 2.049,30, indennità aggiuntiva Euro 2.000,00;

DITTA 2)

- CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI TERAMO con sede legale ed amministrativa a Teramo, via Gammarana 6 – 8, titolare del numero 00254130677 di partita I.V.A. (proprietario);

- rappresentato dal Sig. Fratoni Luciano, c.f. FRTLTCN52T02L103V;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Castellalto al foglio 5 particella 441 (ex 366/a) di mq. 394 - foglio 5 particella 436 (ex 362/a) di mq. 1.010 indennità provvisoria di espropriazione pari ad Euro 3.535,31;

DITTA 3)

- COMPAGNONI ROSANNA, nata in Svizzera CH il 07/05/1971, c.f. CMPRNN71E47Z133X (proprietaria);

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Castellalto al foglio 11 particella 397 (ex 369/a) di mq. 298 – indennità provvisoria di espropriazione pari ad Euro 849,30;

DITTA 4)

- COMPAGNONI RENZO MAURIZIO, nato in Svizzera CH il 14/01/1965, c.f. CMPRZM65A14Z133I, (proprietario per ½);
- POMPEI RINA, nata a Civitella del Tronto (TE) il 14/03/1967, c.f. PMPRNI67C54C781B, proprietaria per 1/2;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Castellalto al foglio 11 particella 395 (ex 368/a) di mq. 461 – indennità provvisoria di espropriazione pari ad Euro 1.313,85;

DITTA 5)

- DI MARCO CESARINO, nato a Teramo il 23/02/1957, c.f. DRMCRN57B23L103T, (proprietario per 1/3);
- DI MARCO GABRIELE, nato a Teramo il 10/06/1959, c.f. DMRGRL59H10L103H, (proprietario per 1/3);
- DI MARCO IOLANDA, nata a Torricella Sicura (TE) il 06/09/1963, c.f.

DMRLND63P46L295J, (proprietaria per 1/3);

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Castellalto al foglio 4 particella 1.561 (ex 1.477/b) di mq. 26 – indennità provvisoria di espropriazione pari ad Euro 241,70;

DITTA 6)

- RICCETTI MAURO, nato a Teramo il 28/10/1965, c.f. RCCMRA65R28L103Y, (proprietario per 1/2);
- RICCETTI PASQUALE, nato a Teramo il 06/04/1969, c.f. RCCPQL69D06L103H, (proprietario per 1/2);

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Castellalto al foglio 4 particella n. 1.563 (ex 1.355/b) di mq. 21, foglio 4 particella 1.565 (ex 1.324/b) di mq. 6 – indennità provvisoria di espropriazione pari ad Euro 251,00;

DITTA 7)

- DI GREGORIO PIO, nato a Castellalto (TE) il 13/12/1939, c.f. DGRPIO39T13C128A, (proprietario);

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Castellalto al foglio 4 particella n. 1.567 (ex 1.325/b) di mq. 58, foglio 4 particella 1.569 (ex 1.159/b) di mq. 7 – indennità provvisoria di espropriazione pari ad Euro 604,25;

DITTA 8)

- SACCO CARMEN SILVA, nata a Lucera (FG) il 05/06/1947, c.f. SCCCMN47H45E716J, (proprietaria per 1/4);
- SACCO PAOLO, nato a Lucera (FG) il 15/12/1948, c.f. SCCPLA48T15E716Q, (proprietario per 1/4);

- SECHINI CARMEN SYLVA, nata a Teramo il 16/10/1916, c.f. SCHCMN16R56L103M, (comproprietaria);

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Castellalto al foglio 4 particella 1.571 (ex 997/b) di mq. 7 – indennità provvisoria di espropriazione pari ad Euro 65,00;

DITTA 9)

- COZZI ANNA SILVIA, nata a Teramo il 16/01/1924, c.f. CZZNSL24A56L103H, (proprietaria);

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Castellalto al foglio 4 particella n. 1.573 (ex 1.157/b) di mq. 181, foglio 4 particella 1.575 (ex 1.158/b) di mq. 24 – indennità provvisoria di espropriazione pari ad Euro 1.905,73;

DITTA 10)

- COMUNE DI BELLANTE, con sede legale ed amministrativa a Bellante, Piazza Mazzini, 6, titolare del numero 00212050678 di partita I.V.A. (proprietario);

Immobile distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Bellante al foglio 50 particella n. 1.072 (ex 96/b) Categoria area urbana, superficie catastale di mq. 1.836, foglio 50 particella 1.071 (ex 96/a) Categoria area urbana, superficie catastale di mq. 1.651 – foglio 50 particella 1.073 (ex 96/c) Categoria area urbana, superficie catastale di mq. 2.269;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Bellante, foglio 50 particella 1.067 (ex 344/a) di mq. 163, foglio 50 particella 1.065 (ex 343/a) di mq. 8, foglio 50 particella n. 1.069 (ex 892/a) di mq. 65, foglio 50 particella n. 1.056 (ex 140/a) di mq. 26, indennità provvisoria di espropriazione pari ad Euro 23.579,89;

DITTA 11)

- CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TERAMO IN L.C.A. CON ESERCIZIO PROVVISORIO, con sede legale ed amministrativa a Teramo, viale Mazzini, 29, titolare del numero 00058920679 di partita I.V.A. (proprietario), rappresentato dal Sig. Gatti Paolo, c.f. GTTPLA75E28L103H;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Bellante al foglio 50 particella n. 1.059 (ex 142/c) di mq. 565, foglio 50 particella 1.061 (ex 304/b) di mq. 788 – al foglio 50 particella n. 1.054 (ex 133/b) di mq. 267 al foglio 50 particella n. 1.051 (ex 116/b) di mq. 988, al foglio 50 particella n. 1.058 (ex 142/b) di mq. 149, al foglio 50 particella n. 1.050 (ex 116/a) di mq. 278, al foglio 50 particella n. 1.053 (ex 133/a) di mq. 56, al foglio 50 particella n. 1.060 (ex 304/a) di mq. 165 indennità provvisoria di espropriazione pari ad Euro 8.246,40;

DITTA 12)

- G.P.K. S.P.A. con sede legale ed amministrativa a Pistoia (PI), via Sant'Andrea, 40, titolare del numero 01034230472 di partita I.V.A. (proprietaria) rappresentata dal Sig. Valere Eugenio, c.f. VLRGNE47D19H224X,

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Bellante al foglio 50 particella 1.063 (ex 305/a) di mq. 647 – indennità provvisoria di espropriazione pari ad Euro 1.639,98;

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
Dott. Leo Di Liberatore

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
TERAMO

II SETTORE

APPALTI – CONTRATTI – DEMANIO –
ESPROPRI CONCESSIONI

Estratto di decreto definitivo di esproprio. “Lavori di manutenzione e completa-

mento di rete viaria nel 2° Centro Viabile. Interventi volti alla eliminazione di tratti particolarmente pericolosi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità”.

Per ogni effetto di legge si rende noto che per la realizzazione dei “Lavori di manutenzione e completamento di rete viaria nel 2° Centro Viabile. Interventi volti alla eliminazione di tratti particolarmente pericolosi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità”.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DI TERAMO

Con Decreto Prot. n. 25714 del 26 gennaio 2006 ha pronunciato in favore della Provincia di Teramo l'espropriazione dei seguenti immobili siti in territorio dei Comuni di Castiglione Messer Raimondo e Penna S. Andrea.

DITTA 1)

- PAOLONE ALBERTO, nato a Cermignano (Te) il 24/04/1935, c.f. PLNLRT35D24C517F, (proprietario);

Immobili distinti in catasto terreni del Comune di Penna Sant'Andrea, foglio 5, particella 556 (ex 539/b) di mq 120, indennità di espropriazione pari ad Euro 1.169,00

DITTA 2)

- DI DONATO ANTONIETTA, nata a Castiglione Messer Raimondo (Te) il 16/11/1930, c.f. DDNNNT30S56C316Q, (proprietaria);

Immobili distinti in catasto terreni del Comune di Castiglione Messer Raimondo al foglio 12, particella 674 (ex 464/a) di mq 82; foglio 12, particella 668 (ex 462/a) di mq 258, indennità di espropriazione pari ad Euro 4.565,11

DITTA 3)

- I.L.L. INDUSTRIA LAVORAZIONE LEGNO DI AGOSTINO E C. con sede in Castiglione Messer Raimondo (Te), via Pia-

no Donato, 5 – P.I. 00159730670 – (proprietario);

Immobili distinti in catasto terreni del Comune di Castiglione Messer Raimondo; foglio 12, particella 676 (ex 462/a) di mq 75, indennità di espropriazione pari ad Euro 1.615,87.

DITTA 4)

- RUSCITTI RENATO, nato a Castiglione Messer Raimondo (Te) il 18/07/1956, c.f. RSCRNT56L18C316Z, (proprietario);

Immobili distinti in catasto terreni del Comune di Castiglione Messer Raimondo; foglio 12, particella 626 (ex 338) di mq 100; al foglio 12, particella 629 (ex 507) di mq 105, foglio 12, particella 630 (ex 508) di mq 875, indennità di espropriazione pari ad Euro 14.007,47.

DITTA 5)

- DI QUINZIO PAOLO, nato a Atri (Te) il 15/02/1977, c.f. DQNPLA77B15A488G, (proprietario per 1/9 pari ad Euro 719,67).
- DI QUINZIO PIETRO, nato a Atri (Te) il 21/11/1970, c.f. DQNPTR70S21A488A, (proprietario per 1/9 pari ad Euro 719,67).
- DI QUINZIO VENANZIO, nato a Atri (Te) il 15/07/1965, c.f. DQNVNZ65L15A488B, 19 (proprietario per 1/9 pari ad Euro 719,67)
- ZIZI BALILLA, nata a Castiglione Messer Raimondo (Te) il 10/05/1946, c.f. ZZIBLL46E50C316I, (proprietaria per 6/9 pari ad Euro 4.318,02).

Immobili distinti in catasto terreni del comune di Castiglione Messer Raimondo, foglio 12, particella 667 (ex 311/b) di mq 310, indennità complessiva di espropriazione pari ad Euro 6.477,03.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
Dott. Leo Di Liberatore

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
TERAMO
II SETTORE

APPALTI – CONTRATTI – DEMANIO –
ESPROPRI CONCESSIONI

Estratto di decreto provvisorio di esproprio. “S.P. n. 31 di Castilenti. Rifacimento della pavimentazione in tratti saltuari, sostituzione barriere metalliche e costruzione opere d’arte per lo smaltimento delle acque piovane”.

Per ogni effetto di legge si rende noto che per la realizzazione dei lavori di pubblica utilità sulla “S.P. n. 31 di Castilenti. Rifacimento della pavimentazione in tratti saltuari, sostituzione barriere metalliche e costruzione opere d’arte per lo smaltimento delle acque piovane.”.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DI TERAMO

Con Decreto Prot. n. 28412 del 10 febbraio 2006 ha pronunciato in favore della Provincia di Teramo l’espropriazione dei seguenti immobili siti in territorio del Comune di Montefino.

DITTA 1)

- BUONAFORTUNA LUCIA, nata a Castiglione Messer Raimondo (TE) il 20/01/1925, c.f. BNFLCU25A60C316B, (usufrutto per 1/2);
- CHIARELLA ANTONIETTA, nata a Cantanzaro (CZ) il 21/12/1953, c.f. CHRNNT53T64C352G, (nuda proprietà per 2/9);
- SICHETTI ILARIO, nato a Montefino (TE) il 16/04/1955, c.f. SCHLRI55D16F500O, (nuda proprietà per 7/9);
- SICHETTI STEFANO, nato a Castiglione Messer Raimondo (TE) il 09/04/1920, c.f. SCHSFN20D09C316D, (usufrutto per 1/2);

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Montefino (TE) al foglio 9 particella n. 790 (674/b) di mq. 265; indennità

provvisoria di espropriazione pari ad Euro 2.790,98, indennità di occupazione per la durata di 36 mesi pari ad Euro 697,74 ed indennità aggiuntiva per soprassuolo ed essenze arboree pari ad Euro 4.500,00;

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
Dott. Leo Di Liberatore

COMUNE DI ORTONA (CH)
Procedura espropriativa per l'occupazione d'urgenza ed immissione nel possesso delle aree private occorrente per i lavori di realizzazione della strada comunale Marenzi su tracciato esistente. Pubblicazione per estratto.

IL DIRIGENTE TERZO SETTORE

Informa che in data 10/01/2006 sono stati emessi n. 24 Decreti di occupazione d'urgenza ai sensi del D.P.R. 327/2001 artt. 21-22-23 e seguenti degli immobili privati occorrente per i lavori di realizzazione della strada comunale Marenzi su tracciato esistente.

I verbali di immissione nel possesso e stati di consistenza sono stati redatti i giorni 13 e 14 febbraio 2006 e resteranno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Ortona per giorni 20.

Gli immobili privati oggetto della procedura sono tutti ubicati in agro del Comune di Ortona (CH) e sono individuati in catasto terreni con i seguenti numeri di foglio e particella:

FOGLIO	P.LLA
29	747
29	745
29	746
29	805
29	331
29	662
29	817
29	749

29	379
29	386
29	668
29	390
38	594
38	621
31	269
31	44
31	267
31	41
30	132
30	129
30	4086

L'Ufficio presso cui potranno essere richieste ulteriori informazioni, visionare ed estrarre gli atti del procedimento è: Comune di Ortona (CH) – Servizio Edilizia Pubblica – Tel. 085 9057300 –

Fax 085 9068404 e-mail
ortona.edilpubbl@tiscalinet.it

Ortona 22/02/2006

IL DIRIGENTE III° SETTORE
Arch. Walter Albi

COMUNE DI PIANELLA (PE)
Proposta di Programma complesso ad iniziativa privata. Ditta Mammarella Carlo. Pratica 85/2005. Variante al P.R.G. – Art. 21 L.U.R. 18/83 e s.m.i. Approvazione.

Viste la L.U.R. 18/83 e s.m.i. e la L.R. 03/03/1999 n. 11 e s.m.i.

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 01/02/2006, esecutiva nei modi di Legge, è stato approvato il Programma Integrato di cui in oggetto, in Variante al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 21 della L.U.R. 18/83 e s.m.i.

Pianella, li 22.02.2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
Arch. Loredana Scotolati

COMUNE DI VILLA CELIERA (PE)
Decreto di esproprio degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione Abbazia di Santa Maria Casanova.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il provvedimento del Consiglio Comunale n. 49 in data 24/06/2005, con il quale è stato imposto il vincolo preordinato all'esproprio degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei **lavori di restauro e valorizzazione Abbazia di Santa Maria Casanova;**
- il provvedimento n. 49 in data 24/06/2005, con il quale il Consiglio Comunale ha approvato il progetto definitivo dei lavori, che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- il proprio provvedimento n. 9 in data 31/01/2006, con il quale è stata determinata, in via d'urgenza (1), nell'importo di Euro 24.999,03 l'indennità provvisoria di espropriazione accettata dalla proprietaria e successivamente corrisposta alla stessa;

Dato atto

- che, a seguito della nomina dei tecnici incaricati, è stata determinata, in via definitiva, nell'importo di Euro 24.999,03 l'indennità di espropriazione accettata dalla proprietaria e successivamente corrisposta alla stessa;

- che sussistono i presupposti per la determinazione urgente dell'indennità di espropriazione in quanto non sono pervenute opposizioni in merito;
- che è stato emanato, ai sensi dell'art. 22 bis D.P.R. 327/'01 s.m.i., il decreto n. 49 in data 30/07/2005 di occupazione anticipata dei beni immobili necessari per l'esecuzione dei lavori;
- che in data 03/09/2005 è stata eseguita l'immissione nel possesso dei beni di cui trattasi;
- che la proprietaria ha percepito la somma e si rifiuta di stipulare l'atto di cessione del bene;
- che, corrisposto l'importo e su richiesta del promotore dell'espropriazione, si intende procedere all'emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio;
- che la proprietaria ha condiviso l'indennità determinata in via provvisoria senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene ;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", ed in particolare gli articoli 23, 24 e 25;

DECRETA

è disposta, a favore della sig.ra **TRUGLI MARIA GIOVANNA** nata a Civitella Casanova il 02/02/1920 e residente a Villa Celiera in Piazza Liberta n. 2, C.F. TRG MGV 20B42 C779Z e per l'esecuzione dei lavori **di restauro e valorizzazione Abbazia di Santa Maria Casanova**, l'espropriazione definitiva degli immobili sottoindicati:

N.	ESTREMI CATASTALI				SUPERFICIE ESPORPRIATA MQ.
	INTESTATARIO – CON- FINI	FOGLIO	SUB	MAPPALE	
1	TRUGLI MARIA GIOVANNA nata a Civitella Casanova il 02/02/1920 – confini particella n. 506/498/499/500/501 strada comunale Casanova	8		502	2.620
	TRUGLI MARIA GIOVANNA nata a Civitella Casanova il 02/02/1920 - confini particella n. 506/498/499/500/501 strada comunale Casanova	8		503	5.300
	TRUGLI MARIA GIOVANNA nata a Civitella Casanova il 02/02/1920 - confini particella n. 506/498/499/500/501 strada comunale Casanova	8		503	6.190
	TRUGLI MARIA GIOVANNA nata a Civitella Casanova il 02/02/1920 - confini particella n. 506/498/499/500/501 strada comunale Casanova	8		503	4 VANI

2) è disposto, altresì, il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di cui sub (1), sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successivamente notificato alla proprietaria nelle forme degli atti processuali civili ed eseguito mediante l'immissione in possesso da parte del beneficiario dell'esproprio;

3) il presente decreto:

- va fatto oggetto di voltura nel catasto e di trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari;

- va pubblicato, per estratto, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- è opponibile da terzi entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;
- comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati., salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali espropriabili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio;

- 4) dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi ai beni espropriati possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Vincenzo Chiavetta

INDICAZIONE RELATIVA
ALL'IMMISSIONE IN POSSESSO

L'immissione nel possesso dei beni oggetto di espropriazione di cui al decreto sopraeseso è avvenuta in data 03/09/2005, come da relativo verbale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Vincenzo Chiavetta

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME
TEVERE
VIA BACHELET, 12 - 00185 ROMA

Avviso di adozione del Piano di Bacino del Fiume Tevere - III Stralcio funzionale per la salvaguardia delle acque e delle sponde del Lago di Piediluco - P.S.3.

Con la delibera n. 111 del 30 novembre 2005, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere ha adottato il piano stralcio sopracitato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 - art. 18 e del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - art. 12.

Viene data notizia dell'adozione del Piano stralcio suindicato mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale e nel *Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, della Regione Lazio, della Regione Abruzzo e della Regione Marche.*

E' possibile consultare il piano stralcio P.S.3 presso il sito internet dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere: www.abtevere.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ing. Roberto Grappelli

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DEL SANGRO (CH)
VIA SAN NICOLA, 46 - 66043 CASOLI (CH)
Determinazione n. 4 del 27/02/2006 Cod.
Agglomerato Industriale di Fara San Martino. Assegnazione disposta con D.C.R. n. 544 del 29/09/1995 e n. 270 del 31/05/2005 - destinatario Ditta PASTIFICIO ARTIGIANALE CAV. GIUSEPPE COCCO s.n.c. Progetto definitivo di insediamento produttivo. Pagamento Diretto ex Art. 20 e Art. 26 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Vista la delibera del Commissario Regionale n. 544 del 29/09/1995 con la quale si approvava l'insediamento produttivo in oggetto;

Omissis....

Considerato che la seguente ditta ha fatto pervenire la propria dichiarazione di accettazione in ordine alla somma offerta:

- a) MARTINELLI Antonio nato a Lettopalena il 11/06/1925 e residente a Fara San Martino alla via Terra Vecchia n. 4 c.f. MRTNTN25H11E559E proprietario del terreno distinto dal foglio n. 20 particella n. 337 di mq. 20 - somma di Euro 206,80;

Omissis

DETERMINA

- 1) Il pagamento diretto a favore della ditta concordataria, come di seguito riportato, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 comma 8° e

dell'art.26 commi 1°, 2° e 3° del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i., entro il termine di legge, per le somme accettate relative, a titolo di indennità di espropriazione degli immobili individuati nel piano particellare di esproprio ed occorrenti per l'insediamento in oggetto:

- a) MARTINELLI Antonio nato a Lettopalena il 11/06/1925 e residente a Fara San Martino alla via Terra Vecchia n. 4 c.f. MRTNTN25H11E559E proprietario del terreno distinto dal foglio n. 20 particella n. 337 di mq. 20 - somma di Euro 206,80;

Omissis

- 3) Il presente provvedimento, da pubblicarsi per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* a spese del Consorzio, sarà esecutivo, a tutti gli effetti di legge, decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempre che non siano pervenute al Consorzio osservazioni da parte di terzi, nei modi e termini di legge;

Omissis

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ESPROPRIATIVO**

F.to Geom. Pasquale Gammaraccio

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI

F.to Ing. Luigi Cristini

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
UNITÀ TERRITORIALE LAZIO,
ABRUZZO E MOLISE
VIA DELLA BUFALOTTA, 255 – 00139 ROMA
**Opzioni Tariffarie Enel Distribuzione
SpA, in vigore dall'1 gennaio 2006.**

**OPZIONI TARIFFARIE IN VIGORE DAL
1° GENNAIO 2006.**

In queste pagine sono illustrate le nuove tariffe di Enel Distribuzione dedicate a tutte le forniture di energia per usi domestici, illuminazione pubblica e usi diversi dall'abitazione.

Quest'anno, particolare attenzione è stata dedicata ai clienti domestici, offrendo una vasta

gamma di opzioni che vanno a beneficio dei consumatori e del sistema elettrico nazionale.

Dal 1° gennaio 2006 i clienti possono scegliere tra le nuove opzioni presentate facendone richiesta entro il 28 febbraio 2006; in caso diverso rimarrà applicata la tariffa del periodo precedente.

I clienti domestici potranno scegliere la loro tariffa fino alla fine dell'anno.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.prontoenel.it, recarsi presso un QuiEnel o chiamare il numero verde 800 900 800 (da cellulare numero non gratuito 199 50 50 55).

Opzioni tariffarie Enel Distribuzione

Usi Domestici

**Sera – Bioraria Usi Domestici residenti.
Potenza impegnata uguale a 3 kW**

		FASCIA ARANCIONE (Ore piene)	FASCIA BLU (Ore vuote)
Quota fissa annua	euro.anno	1,92	
Corrispettivo di potenza	euro.anno/kW	6,24	
Prezzo dell'energia (Generazione) *	cent.euro/kWh	7,51	5,86
Prezzo dell'energia (trasporto) [^] (consumo fino a 900 kWh/anno)	cent.euro/kWh	0,00	
Prezzo dell'energia (trasporto) [^] (consumo oltre 900 fino a 1800 kWh/anno)	cent.euro/kWh	1,90	
Prezzo dell'energia (trasporto) [^] (consumo oltre 1800 fino a 2640 kWh/anno)	cent.euro/kWh	4,11	
Prezzo dell'energia (trasporto) [^] (consumo oltre 2640 fino a 3540 kWh/anno)	cent.euro/kWh	11,09	
Prezzo dell'energia (trasporto) [^] (consumo oltre 3540 fino a 4440 kWh/anno)	cent.euro/kWh	9,22	
Prezzo dell'energia (trasporto) [^] (consumo oltre 4440 kWh/anno)	cent.euro/kWh	4,11	
Fascia arancione: quella compresa tra le 01,00 e le 19,00 dei giorni dal lunedì alla domenica.			
Fascia blu: quella compresa tra le 19,00 e le 01,00 dei giorni dal lunedì alla domenica, nonché tutte le ore delle festività.			
Festività: 1 e 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre.			

L'opzione viene offerta ai clienti domestici residenti dotati di contatore elettronico teleletto bimestralmente con potenza impegnata pari a 3 kW. Viene applicata nei bimestri in cui il cliente consumi almeno il 26% in ore vuote; in caso contrario verrà applicata la componente CAD della tariffa D2 prevista dall'Autorità. L'attivazione decorre entro 30 gg dalla ricezione della richiesta. **La ricezione della richiesta sarà attiva a partire dal 1° gennaio 2006**

* Questo prezzo potrà cambiare a seguito delle variazioni dei costi di generazione dell'energia elettrica, stabiliti dall'Autorità.

[^] Prezzo a copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione, misura, acquisto e vendita per le imprese distributrici.

Week End+ - Bioraria Usi Domestici residenti.
Potenza impegnata uguale a 3 kW

		FASCIA ARANCIONE (Ore piene)	FASCIA BLU (Ore vuote)
Quota fissa annua	euro.anno	1,92	
Corrispettivo di potenza	euro.anno/kW	6,24	
Prezzo dell'energia (Generazione) *	cent.euro/kWh	7,85	5,29
Prezzo dell'energia (trasporto) [^] (consumo fino a 900 kWh/anno)	cent.euro/kWh	0,00	
Prezzo dell'energia (trasporto) [^] (consumo oltre 900 fino a 1800 kWh/anno)	cent.euro/kWh	1,90	
Prezzo dell'energia (trasporto) [^] (consumo oltre 1800 fino a 2640 kWh/anno)	cent.euro/kWh	4,11	
Prezzo dell'energia (trasporto) [^] (consumo oltre 2640 fino a 3540 kWh/anno)	cent.euro/kWh	11,09	
Prezzo dell'energia (trasporto) [^] (consumo oltre 3540 fino a 4440 kWh/anno)	cent.euro/kWh	9,22	
Prezzo dell'energia (trasporto) [^] (consumo oltre 4440 kWh/anno)	cent.euro/kWh	4,11	
Fascia arancione: quella compresa tra le 0,00 e le 24,00 dei giorni dal lunedì ai venerdì.			
Fascia blu: quella compresa tra le 0,00 e le 24,00 dei giorni del sabato e della domenica, nonché tutte le ore delle festività.			
Festività: 1 e 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre.			

L'opzione viene offerta ai clienti domestici residenti dotati di contatore elettronico teleletto bimestralmente con potenza impegnata pari a 3 kW. Viene applicata nei bimestri in cui il cliente consumi almeno il 26% in ore vuote; in caso contrario verrà applicata la componente CAD della tariffa D2 prevista dall'Autorità. L'attivazione decorre entro 30 gg dalla ricezione della richiesta. La ricezione della richiesta sarà attiva a partire dal 1° gennaio 2006.

* Questo prezzo potrà cambiare a seguito delle variazioni dei costi di generazione dell'energia elettrica, stabiliti dall'Autorità.

[^] Prezzo a copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione, misura, acquisto e vendita per le imprese distributrici.

Conti Fatti – Usi Domestici residenti
Potenza impegnata minore o uguale a 3 kW

		Prezzi
Quota fissa annua	euro.anno	1,92
Corrispettivo di potenza	euro.anno/kW	6,24
Prezzo dell'energia (consumo fino a 900 kWh/anno)	cent.euro/kWh	6,60
Prezzo dell'energia (consumo oltre 900 fino a 1800 kWh/anno)	cent.euro/kWh	8,53
Prezzo dell'energia (consumo oltre 1800 fino a 2640 kWh/anno)	cent.euro/kWh	12,91
Prezzo dell'energia (consumo oltre 2640 fino a 3540 kWh/anno)	cent.euro/kWh	21,55
Prezzo dell'energia (consumo oltre 3540 fino a 4440 kWh/anno)	cent.euro/kWh	19,68
Prezzo dell'energia (consumo oltre 4440 kWh/anno)	cent.euro/kWh	12,91

Tale opzione prevede l'invio di bollette bimestrali ad importo fisso ("Taglio"), che può partire da un importo minimo di € 26, IVA inclusa, oppure con importi crescenti di € 5 in € 5, oltre i € 30 (€ 26, € 30, € 35), da stimare e attribuire:

- valorizzando il consumo storico annuo del cliente alla tariffa D2 in vigore alla data della richiesta (comprensiva di oneri di sistema, imposte e IVA)
- ripartendo l'importo stimato annuo su sei bollette;
- consentendo al cliente di scegliere il valore del Taglio che preferisce, anche di importo inferiore a quello "storico" stimato al precedente punto, purché la differenza con lo storico sia non superiore a € 5 in diminuzione o € 10 in aumento (ad es. se l'importo "storico" stimato è di € 33 bimestrali, il cliente ha la possibilità di scegliere i Tagli da € 30, € 35, € 40). Ogni bimestre viene effettuato un controllo per verificare se l'importo potenzialmente dovuto dal cliente calcolato valorizzando i consumi del bimestre alla tariffa D2 in vigore (comprensiva di oneri di sistema, imposte, IVA etc...), sia superiore o inferiore rispetto all'importo fatturato con il Taglio prescelto. Nel caso tali importi differiscano per un valore superiore al Taglio prescelto, verrà effettuato un conguaglio di riallineamento immediato, a debito o a credito. Il valore del conguaglio di riallineamento porta tale differenza al valore del Taglio prescelto. Di tali calcoli e valutazioni sarà data in bolletta opportuna evidenza ai clienti. La 6a bolletta comporterà un conguaglio finale. La revoca della domiciliazione determinerà la cessazione dell'opzione Conti Fatti. In caso di mancato buon fine della richiesta di domiciliazione, l'opzione Conti Fatti non verrà resa operativa. Infine, per ciascuna bolletta per la quale non si verifica alcun riallineamento in addebito, è previsto un risparmio per il cliente pari all'1,9% dei consumi fatturati nel bimestre con la tariffa D2 (escluso quote fisse e imposte).

L'attivazione decorre entro 30 gg dalla ricezione della richiesta.
La ricezione della richiesta sarà attiva a partire dal 1° febbraio 2006.

Due – Bioraria usi domestici
Potenza impegnata superiore o uguale a 3 kW fino a 15 kW

		FASCIA ARANCIONE (Ore piene)	FASCIA BLU (Ore vuote)
Quota fissa annua	euro.anno	28,00	
Corrispettivo di potenza	euro.anno/kW	15,48	
Prezzo dell'energia *	cent.euro/kWh	13,05	11,63
Fascia arancione: quella compresa tra le 7,00 e le 20,00 dei giorni dal lunedì al venerdì.			
Fascia blu: quella compresa tra le 20,00 e le 7,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato e della domenica, nonché tutte le ore delle festività.			
Festività: 1 e 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre.			

L'opzione viene offerta ai clienti domestici residenti e non residenti dotati di contatore elettronico teleletto bimestralmente con potenza impegnata superiore o uguale a 3 kW e inferiore o uguale a 15 kW. L'attivazione decorre entro 30 gg dalla ricezione della richiesta. L'opzione verrà applicata nei bimestri in cui il cliente consumi almeno il 57% in ore vuote; in caso contrario viene applicata la componente CAD della tariffa D2 ovvero D3 fissata dall'Autorità.

* Questo prezzo potrà cambiare a seguito delle variazioni dei costi di generazione dell'energia elettrica, stabiliti dall'Autorità.

OttoSette - Bioraria Usi Domestici residenti.
Potenza impegnata uguale a 3 kW

		FASCIA ARANCIONE (Ore piene)	FASCIA BLU (Ore vuote)
Quota fissa annua	euro.anno	1,92	
Corrispettivo di potenza	euro.anno/kW	6,24	
Prezzo dell'energia (Generazione) *	cent.euro/kWh	7,74	6,78
Prezzo dell'energia (trasporto) [^] (consumo fino a 900 kWh/anno)	cent.euro/kWh	0,00	
Prezzo dell'energia (trasporto) [^] (consumo oltre 900 fino a 1800 kWh/anno)	cent.euro/kWh	1,90	
Prezzo dell'energia (trasporto) [^] (consumo oltre 1800 fino a 2640 kWh/anno)	cent.euro/kWh	4,11	
Prezzo dell'energia (trasporto) [^] (consumo oltre 2640 fino a 3540 kWh/anno)	cent.euro/kWh	11,09	
Prezzo dell'energia (trasporto) [^] (consumo oltre 3540 fino a 4440 kWh/anno)	cent.euro/kWh	9,22	
Prezzo dell'energia (trasporto) [^] (consumo oltre 4440 kWh/anno)	cent.euro/kWh	4,11	
Fascia arancione: quella compresa tra le 07,00 e le 20,00 dei giorni dal lunedì al venerdì.			
Fascia blu: quella compresa tra le 20,00 e le 07,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato e della domenica, nonché tutte le ore delle festività.			
Festività: 1 e 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre.			

L'opzione viene offerta alle seguenti condizioni:

- ai clienti dotati di contatore elettronico che, alla data richiesta di applicazione della tariffa, risulti essere teleletto bimestralmente;

- con decorrenza entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;

- senza conteggiare l'applicazione della tariffa tra gli interventi di attivazione che assumono rilevanza ai fini del rispetto degli standard commerciali;

In ciascun bimestre l'opzione viene applicata purché il cliente consumi almeno il 57% in ore vuote, in caso contrario verrà applicata la componente CAD della tariffa D2 prevista dall'Autorità.

La ricezione delle richieste sarà attiva a partire dal 1° giugno 2006.

**Mari e Monti – Stagionale Usi Domestici non residenti.
Potenza impegnata superiore o uguale a 3 kW fino a 15 kW**

		FASCIA ARANCIONE (Ore piene)	FASCIA BLU (Ore vuote)
Quota fissa annua	euro.anno	28,00	
Corrispettivo di potenza	euro.anno/kW	15,48	
Prezzo dell'energia *	cent.euro/kWh	13,05	10,85
Fascia arancione: quella compresa tra le 0,00 e le 24,00 dei giorni dal lunedì al venerdì di tutti i mesi dell'anno eccetto Agosto.			
Fascia blu: quella compresa tra le 0,00 e le 24,00 dei giorni dal lunedì alla domenica del mese di Agosto e dalle 0,00 alle 24,00 di tutti i week end, nonché tutte le ore delle festività infrasettimanali.			
Festività: 1 e 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre.			

L'opzione viene offerta a tutti i clienti domestici non residenti con potenza impegnata superiore o uguale a 3 kW e inferiore o uguale a 15 kW, dotati di contatore elettronico teletto bimestralmente. L'attivazione decorre entro 30 gg dalla ricezione della richiesta. Viene applicata nei bimestri in cui il cliente consumi almeno il 26% in ore vuote; in caso contrario verrà applicata la componente CAD della tariffa D3 prevista dall'Autorità. La ricezione della richiesta sarà attiva a partire dal 1° maggio 2006.

* Questo prezzo potrà cambiare a seguito delle variazioni dei costi di generazione dell'energia elettrica, stabiliti dall'Autorità.

**Una + – Forfait Usi domestici non residenti **
Potenza impegnata uguale a 3 kW**

Tariffa FORFAIT	euro anno	153,91
-----------------	-----------	--------

** Tale opzione prevede la fatturazione e il pagamento in un'unica soluzione al momento dell'attivazione. L'importo a forfait include le quote fisse, i corrispettivi di potenza, i corrispettivi di energia, oneri di sistema e IVA, che verranno applicati ai prezzi in vigore al momento dell'offerta. Il forfait comprende un quantitativo di 500 kWh/anno (di cui 100 gratuiti) da consumarsi entro 365 giorni successivi all'attivazione. Il mancato utilizzo non dà diritto alla restituzione degli importi versati neanche in caso di cessazione dell'utenza o modifiche di contratto. I consumi eccedenti i 500 kWh verranno fatturati applicando la tariffa D3, escludendo i corrispettivi fissi ed i corrispettivi di potenza per la restante parte dei giorni di validità della tariffa. Al superamento dei 500 kWh la fatturazione, precedentemente sospesa, riprenderà il normale ciclo. L'importo pagato a forfait dal cliente non è soggetto in seguito ad alcun tipo di variazione o adeguamento nel corso dei mesi di applicazione della tariffa. L'opzione "Una + non residenti" potrà essere richiesta dai clienti in qualsiasi momento dell'anno. L'opzione viene offerta ai clienti domestici non residenti dotati di contatore elettronico teletto bimestralmente e i cui consumi dell'ultimo anno non eccedano i 1000 kWh (pertanto l'offerta è riservata ai clienti per i quali risulti già attiva un'utenza al momento della richiesta da almeno 12 mesi). L'attivazione decorre entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La ricezione della richiesta sarà attiva a partire dal 1° gennaio 2006.

**Una + – Forfait Usi domestici residenti **
Potenza impegnata uguale a 3 kW**

Tariffa FORFAIT	euro anno	57,68
-----------------	-----------	-------

** Tale opzione prevede la fatturazione e il pagamento in un'unica soluzione al momento dell'attivazione. L'importo a forfait include le quote fisse, i corrispettivi di potenza, i corrispettivi di energia, oneri di sistema e IVA, che verranno applicati ai prezzi in vigore al momento dell'offerta. Il forfait comprende un quantitativo di 500 kWh/anno (di cui 100 gratuiti) da consumarsi entro 365 giorni successivi all'attivazione. Il mancato utilizzo non dà diritto alla restituzione degli importi versati neanche in caso di cessazione dell'utenza o modifiche di contratto. I consumi eccedenti i 500 kWh verranno fatturati applicando la tariffa D2, escludendo i corrispettivi fissi ed i corrispettivi di potenza per la restante parte dei giorni di validità della tariffa. Al superamento dei 500 kWh la fatturazione, precedentemente sospesa, riprenderà il normale ciclo. L'importo pagato a forfait dal cliente non è soggetto in seguito ad alcun tipo di variazione o adeguamento nel corso dei mesi di applicazione della tariffa. L'opzione "Una + residenti" potrà essere richiesta dai clienti in qualsiasi momento dell'anno. L'opzione viene offerta ai clienti domestici residenti dotati di contatore elettronico teletto bimestralmente e i cui consumi dell'ultimo anno non eccedano i 1000 kWh (pertanto l'offerta è riservata ai clienti per i quali risulti già attiva un'utenza al momento della richiesta da almeno 12 mesi). L'attivazione decorre entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La ricezione della richiesta sarà attiva a partire dal 1° gennaio 2006.

NOTE

Le opzioni tariffarie comprendono:

- i corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento di energia elettrica destinata al mercato vincolato (CCA);
- i corrispettivi a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato "COV";
- i corrispettivi a copertura dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale "TRAS";
- i corrispettivi a copertura del servizio di misura "MIS";
- la componente UC6.

Usi Diversi dall'Abitazione e dalla illuminazione Pubblica

Bassa Tensione (fino a 1 kV)

Opzione base B1 – BT fino a 16,5 kW
Potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW

		Classi di potenza impegnata				
		fino a 1,5 kW	oltre 1,5 fino a 3 kW	oltre 3 fino a 6 kW	oltre 6 fino a 10 kW	Oltre 10 kW
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	38,50	32,10	28,20	25,90	25,90
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,73	0,73	0,68	0,68	0,68
Riduzione sul consumo annuo di kWh	Oltre	1.200	2.400	4.800	8.000	12.000
	cent.euro/kWh	-0,60	-0,60	-0,55	-0,55	-0,55

Opzione base B2 – BT oltre 16,5 kW
Potenza disponibile superiore a 16,5 kW

			Prezzi
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno		22,44
Riduzione del corrispettivo di potenza impegnata per potenze superiori a 30 kW impegnati	euro/kW anno		- 3,00 x R (^)
Prezzo dell'energia :			
- fino a 1.200 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh		0,65
- oltre 1.200 e fino a 2.400 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh		0,35
- oltre 2.400 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh		0,10

$$(^)R = \frac{(Potenza\ impegnata - 30)}{Potenza\ impegnata}$$

Opzione base B3 – BT Inferiori all'anno
Qualsiasi valore di potenza disponibile

			Prezzi
Quota fissa ¹	euro anno		18,96
Corrispettivo di potenza impegnata ¹	euro/kW anno		30,60
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh		0,13

Contratti di durata minima 1 mese e fino un massimo di 11 mesi prorogabili fino alla durata complessiva di 11 mesi dalla prima richiesta. L'opzione viene applicata alle forniture esistenti al 31 dicembre 2005. Non verranno accettate nuove richieste di attivazione, né il rinnovo automatico per le forniture ricorrenti per l'anno 2006.

Opzione base B5 – BT Inferiori all'anno – fino a 16,5 kW

		Prezzi
Quota fissa ¹	euro anno	18,96
Corrispettivo di potenza impegnata ¹	euro/kW anno	30,60
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,13

Contratti di durata minima 1 mese e fino un massimo di 11 mesi prorogabili fino alla durata complessiva di 11 mesi dalla prima richiesta

Opzione Speciale SB6 – Small Business

		6 kW	oltre 6 fino a 15 kW
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	28,20	25,90
Prezzo dell'energia – ORE PIENE	cent.euro/kWh	0,78	
Prezzo dell'energia – ORE VUOTE	cent.euro/kWh	0,55	
<p>ORE PIENE: quella compresa tra le 7,00 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali.</p> <p>ORE VUOTE: quella compresa tra le 0,00 e le 7,00 e tra le 21,30 e le 24,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato e della domenica, nonché tutte le ore delle festività.</p> <p>Festività: 1 e 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre.</p>			

L'opzione viene offerta alle seguenti condizioni: ai clienti dotati di contatore elettronico che alla data di richiesta di applicazione della tariffa risulti essere teletto bimestralmente, con decorrenza entro 30 gg dalla ricezione della richiesta. La ricezione delle richieste sarà attivata dal 1° gennaio 2006.

Opzione speciale SB1 – Potenza Variabile BT
Potenza disponibile superiore a 16,5 kW

		Periodo invern. (ottobre/marzo)	Periodo estivo (aprile/settembre)
Corrispettivo per la potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	3,0000	2,0000
Prezzo dell'energia :			
- fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	1,25	0,44
- oltre 100 ore e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,73	0,26
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,25	0,05

Opzione speciale SB2 – Bioraria BT
Potenza disponibile superiore a 16,5 kW

		Ore piene invernali	Ore piene estive	Ore vuote Inv./est.
Corrispettivo di potenza ²	euro/kW mese	3,00	2,00	0,57
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,84	0,37	0,13
Ore piene invernali: quelle comprese tra le 7,00 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì (escluse le festività infrasettimanali), nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre.				
Ore piene estive: quelle comprese tra le 7,00 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì (escluse le festività infrasettimanali), nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.				
Ore vuote: quelle comprese tra le 21,30 e le 24,00 e tra le 0,00 e le 7,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato, della domenica e delle festività infrasettimanali.				
Festività: 1 e 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre				

Opzione base SB3 – Straordinaria BT
Qualsiasi potenza disponibile

		Prezzi
Corrispettivo di potenza contrattualmente impegnata	euro/kW giorno	0,10

Contratti di durata inferiore o uguale a 30 giorni, prorogabili per una durata massima complessiva della fornitura di 30 giorni continuativi. Consumo forfettizzato per 12 ore/giorno di utilizzazione della potenza impegnata.

Opzione speciale SB4– Forfait BT
Potenza disponibile inferiore o uguale a 1,7 kW

		Prezzi
Corrispettivo di potenza contrattualmente impegnata	euro/kW anno	53,00

Offerta di 100 Watt in 100 Watt fino a 1.700 Watt di fabbisogno di potenza

Media Tensione (oltre 1kV e fino a 35 kV)**Opzione base M1 – MT fino a 500 kW
Potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW**

		Prezzi
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	22,68
Riduzione del corrispettivo di potenza impegnata per potenze superiori a 30 kW impegnati	euro/kW anno	-6,12 x R (*)
Prezzo dell'energia :		
- fino a 1.200 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	0,57
- oltre 1.200 e fino a 2.400 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	0,30
- oltre 2.400 e fino a 4.800 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	0,10
- oltre 4.800 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	0,10

$$(*)R = \frac{(Potenza\ impegnata - 30)}{Potenza\ impegnata}$$

**Opzione base M2 – MT oltre 500 kW
Potenza disponibile superiore a 500 kW**

		Prezzi
Corrispettivo di potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	1,80
Prezzo dell'energia :		
- fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,50
- oltre 100 e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,26
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,08

**Opzione base M3 – MT Inferiori all'anno
Potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW**

		Prezzi
Quota fissa ¹	euro anno	434,40
Corrispettivo di potenza impegnata ¹	euro/kW anno	33,48
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,13

Contratti di durata minima di 1 mese e fino a un massimo di 11 mesi prorogabili fino alla durata complessiva di 11 mesi dalla prima richiesta. L'opzione viene applicata alle forniture esistenti al 31 dicembre 2005. Non verranno accettate nuove richieste di attivazione, né il rinnovo automatico per le forniture ricorrenti per l'anno 2006.

Opzione speciale SM1 – Potenza Variabile MT
Potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW

		Periodo invernale (ottobre/ marzo)	Periodo estivo (aprile/ settembre)
Corrispettivo di potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	2,60	2,10
Prezzo dell'energia :			
- fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,81	0,46
- oltre 100 ore e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,50	0,20
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,26	0,05

Opzione base SM2 – Straordinaria MT
Qualsiasi valore di potenza disponibile

		Prezzi
Corrispettivo di potenza contrattualmente impegnata	euro/kW giorno	0,10

Contratti di durata inferiore o uguale a 30 giorni, prorogabili per una durata massima complessiva della fornitura di 60 giorni continuativi. Consumo forfettizzato per 12 ore/giorno di utilizzazione della potenza impegnata.

NOTE

Le opzioni tariffarie non comprendono:

- i corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento di energia elettrica destinata al mercato vincolato (CCA);
- i corrispettivi a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato (COV);
- i corrispettivi a copertura dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale (TRAS);
- i corrispettivi a copertura del servizio di misura (MIS);
- gli oneri generali di sistema, le componenti A, UC e la componente MCT;
- le imposte e l'IVA.

Alta e Altissima Tensione (oltre 35 kV)**Opzione base A1 – AT Base**
Qualsiasi valore di potenza disponibile

		Prezzi
Quota fissa	euro/anno	18.540,00
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,07

Opzione speciale SA1 - AT 3/120
Qualsiasi valore di potenza disponibile

		Prezzi
Corrispettivo di potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	0,038
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	1,72

Opzione speciale SA2 – AT 3/300
Qualsiasi valore di potenza disponibile

		Prezzi
Corrispettivo di potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	0,092
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	1,19

Opzione speciale SA3 - AT 3/1000
Qualsiasi valore di potenza disponibile

		Prezzi
Corrispettivo di potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	0,32
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,30

NOTE

Le opzioni tariffarie non comprendono:

- i corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento di energia elettrica destinata al mercato vincolato (CCA);
- i corrispettivi a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato (COV);
- i corrispettivi a copertura dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale (TRAS);
- i corrispettivi a copertura del servizio di misura (MIS);
- gli oneri generali di sistema, le componenti A, UC e la componente MCT;
- le imposte e l'IVA.

Illuminazione Pubblica

Opzioni base B4 e M4

Qualsiasi valore di potenza disponibile

		Bassa tensione B4	Media tensione M4
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	36,00	4,20
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,15	0,07

Opzioni base SB5 e SM4 - Straordinarie illuminazione pubblica

Qualsiasi valore di potenza disponibile

		Bassa tensione SB5	Media tensione SM4
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW giorno	0,08	0,07

Contratti di durata inferiore o uguale a 30 giorni, prorogabili per una durata massima complessiva della fornitura di 60 giorni continuativi. Consumo forfettizzato per 12 ore/giorno di utilizzazione della potenza impegnata.

NOTE

Le opzioni tariffarie non comprendono:

- i corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento di energia elettrica destinata al mercato vincolato (CCA);
- i corrispettivi a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato (COV);
- i corrispettivi a copertura dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale (TRAS);
- i corrispettivi a copertura del servizio di misura (MIS);
- gli oneri generali di sistema, le componenti A, UC e la componente MCT;
- le imposte e l'IVA.

Corrispettivi per i prelievi di energia reattiva

Tipologie di forniture	Energia reattiva compresa tra il 50% e il 75% dell'energia attiva cent.euro/kVarh	Energia reattiva eccedente il 75% dell'energia attiva cent.euro/kVarh
Forniture in Bassa Tensione (fino a 1 kV) - con potenza impegnata superiore a 6 kW	3,2382	4,2117
Forniture in Media Tensione (oltre 1 fino a 35 kV)	1,5184	1,8954
Forniture in Alta Tensione (oltre 35 kV)	0,8676	1,1026

Per le forniture regolate in base a tariffe differenziate per fasce orarie, è soggetta ai corrispettivi di cui al precedente prospetto la sola energia reattiva prelevata nelle fasce orarie diverse dalle F4.

NOTE PER LE DIVERSE OPZIONI

1. La quota fissa e il corrispettivo di potenza impegnata sono ridotti in pro-quota in relazione alla durata del contratto.
2. I corrispettivi di potenza si riferiscono alla potenza prelevata massima mensile in ciascuna fascia oraria. Il corrispettivo delle ore vuote si applica alla eventuale maggior potenza massima prelevata nelle ore vuote di un mese rispetto alla potenza massima prelevata nella fascia ore piene (invernali o estive secondo il caso) dello stesso mese.

Definizioni**Per potenza "disponibile" si intende:**

- la preesistente potenza massima a disposizione, per le forniture esistenti al 31/12/2004;
- il 10% oltre la potenza contrattualmente impegnata, per le nuove forniture senza misura della potenza prelevata.
- La massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente sia disalimentato, per le nuove forniture con misura della potenza prelevata.

Per potenza "impegnata" si intende:

- la potenza contrattualmente impegnata, per le forniture con potenza disponibile fino a 37,5 kW e senza misura della potenza prelevata;
- il valore massimo della potenza prelevata nell'anno, per tutte le altre forniture con misura della potenza prelevata.
In particolare:
 - il valore della potenza massima prelevata in ciascun mese nell'opzione tariffaria base M2, nelle opzioni speciali Potenza Variabile in BT e MT e in tutte le opzioni speciali in AT;
 - il valore della potenza massima prelevata mensile in ciascuna fascia oraria nell'opzione Speciale Bioraria BT;
 - la potenza massima prelevata nell'anno solare nelle restanti opzioni tariffarie.

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
 ZONA DI L'AQUILA (AQ)
 LOCALITÀ CAMPO DI PILE – 67100 L'AQUILA
**Costruzione di un tronco di linea a 20 kV
 in cavo interrato, per inserimento in “entra-
 esci” della cabina MT/bt “Collarmele” per
 miglioramento del servizio nel Comune di
 Collarmele (AQ). -Pratica n. 50/D.**

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione
 Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con
 sede in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi
 dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n.
 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99
 n. 132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione tronco di
 linea a 20 kV in cavo interrato, per inserimento
 in “entra-esci” della cabina MT/bt “Collarmele”
 per miglioramento del servizio nel Comune di
 Collarmele (AQ). - Pratica n. 50/D-

Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 del-
 le soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osser-
 vazioni e comunque le condizioni a cui dovran-
 no essere eventualmente vincolate le autorizza-
 zioni a costruire detti impianti, dovranno essere
 presentate dagli aventi interesse alla Provincia
 dell'Aquila - Servizio Tecnico per il Territorio
 (Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio
 L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubbli-
 cazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche
 sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

L'Aquila, lì

IL RESPONSABILE
Marco De Sanctis

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
 ZONA DI L'AQUILA (AQ)

LOCALITÀ CAMPO DI PILE – 67100 L'AQUILA
**Costruzione di un tronco di linea a 20 kV
 in cavo aereo, per alimentazione di un nuovo
 posto di trasformazione su palo (PTP) 20 kV
 – 380 V, onde evadere la richiesta di allaccio
 in bassa tensione del cliente P.I.C.C. srl nel
 Comune di Ortucchio (AQ). -Pratica n. 51/D.**

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione
 Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con
 sede in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi
 dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n.
 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99
 n. 132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tron-
 co di linea a 20 kV in cavo aereo, per alimenta-
 zione di un nuovo posto di trasformazione su
 palo (PTP) 20 kV – 380 V, onde evadere la
 richiesta di allaccio in bassa tensione del cliente
 P.I.C.C. srl nel Comune di Ortucchio (AQ). -
 Pratica n. 51/D-

Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 del-
 le soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osser-
 vazioni e comunque le condizioni a cui dovran-
 no essere eventualmente vincolate le autorizza-
 zioni a costruire detti impianti, dovranno essere
 presentate dagli aventi interesse alla Provincia
 dell'Aquila - Servizio Tecnico per il Territorio
 (Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio
 L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubbli-
 cazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche
 sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

L'Aquila, lì 15.02.2006

IL RESPONSABILE
Marco De Sanctis

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
 ZONA DI L'AQUILA (AQ)

LOCALITÀ CAMPO DI PILE – 67100 L'AQUILA

Costruzione di un tronco di linea a 20 kV in cavo interrato ed aereo in conduttori nudi, e smantellamento di un tratto di linea aerea esistente a 20 kV in conduttori, per spostamento impianti richiesto dal Sig. RUSCITTI Antonio nel Comune di Massa d'Albe (AQ). - Pratica n. 52/D.

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n. 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n. 132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tronco di linea a 20 kV in cavo interrato ed aereo in conduttori nudi, e smantellamento di un tratto di linea aerea esistente a 20 kV in conduttori, per spostamento impianti richiesto dal Sig. RUSCITTI Antonio nel Comune di Massa d'Albe (AQ). -Pratica n. 52/D -

Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Servizio Tecnico per il Territorio (Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

L'Aquila, lì 20.02.2006

IL RESPONSABILE
Marco De Sanctis

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
ZONA DI L'AQUILA (AQ)

LOCALITÀ CAMPO DI PILE – 67100 L'AQUILA

Realizzazione di un tronco di linea aerea MT 20 kV in cavo isolato interrato per l'alimentazione di una nuova cabina di trasformazione MT/bt per allaccio al Sig. Di Iulio Beniamino in viale Europa- piano P.E.E.P. nel Comune di Introdacqua (AQ). Prat. 53/D.

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n. 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n. 132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la realizzazione di un tronco di linea aerea MT 20 kV in cavo isolato interrato per l'alimentazione di una nuova cabina di trasformazione MT/bt per allaccio al Sig. Di Iulio Beniamino in viale Europa- piano P.E.E.P. nel Comune di Introdacqua (AQ). Prat. 53/D

Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Servizio Tecnico per il Territorio (Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

L'Aquila, lì 22.02.2006

IL RESPONSABILE
Marco De Sanctis

AVVISI

ERRATA CORRIGE E AVVISI DI RETTIFICA

L'avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l'errata corrige, previa intesa con gli estensori dell'atto da correggere.

In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con l'autorità estensore dell'atto, dispone che la pubblicazione dell'errata corrige o dell'avviso di rettifica non risulti pregiudicizievole di situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Corso Federico II, n° 51 - 67100 L'Aquila
Tel. 0862/3631 - 364662 - 364690 -364660 - Fax 364665
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**